



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DIPARTIMENTO DELL'UNITA' DI  
MISSIONE PER IL PNRR

# Linee guida per i Soggetti attuatori delegati

Per gli Organismi intermedi individuati per l'attuazione delle  
misure di competenza del Ministero dell'Ambiente e della  
Sicurezza Energetica per gli interventi del PNRR Italia



Versione n.1.2  
7 agosto 2023

# Indice

<i>SCOPO DEL DOCUMENTO</i> .....	4
<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	7
1.1 Contesto normativo e organizzativo del PNRR.....	7
1.2 Definizioni .....	10
1.3 Normativa .....	14
<b>2. GOVERNANCE DEGLI INTERVENTI PNRR DI COMPETENZA DEL MASE</b> .....	19
2.1 Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) delle misure PNRR di competenza del MASE .....	19
2.2 Struttura e assetti .....	19
2.2.1 Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR .....	19
2.2.2 Dipartimenti e direzioni generali competenti per l'attuazione delle misure .....	22
2.3 Modalità attuative degli interventi: tipologie e ruolo dei soggetti coinvolti .....	23
2.4 Ruolo ed obblighi del Soggetto attuatore delegato .....	26
2.5 Sistema informativo per il Monitoraggio, Controllo, Rendicontazione e Gestione finanziaria delle misure PNRR.....	32
2.5.1 Descrizione del Sistema.....	32
2.5.2 Attività propedeutiche all'utilizzo del Sistema .....	33
<b>3. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE</b> .....	35
3.1 Selezione dei Progetti .....	35
3.1.1 Elementi comuni di ammissibilità dei progetti.....	35
3.1.2 Struttura del <i>bando tipo</i> .....	40
3.2 Ammissione al finanziamento e convenzionamento.....	45
<b>4. GESTIONE FINANZIARIA</b> .....	47
4.1 Elementi salienti della gestione finanziaria degli interventi PNRR del MASE.....	47
4.2 Il ruolo del MASE e del soggetto attuatore delegato nel processo di gestione finanziaria .....	48
4.2.1 Il ruolo del MASE.....	48
4.2.2 Il ruolo del Soggetto attuatore delegato .....	49
4.3 Procedure di trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori delegati (gestione accentrata).....	51
4.3.1 Procedura di erogazione dell'anticipazione .....	52
4.3.2 Procedura di erogazione delle quote "intermedie" .....	54
4.3.3 Procedura di erogazione del saldo .....	56
4.4 Procedure di trasferimento delle risorse ai Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali (gestione decentrata) .....	58
4.4.1 Procedura di erogazione dell'anticipazione .....	58
4.4.2 Procedura di erogazione delle quote "intermedie" .....	61
4.4.3 Procedura di erogazione del saldo .....	63

4.5 Indicazioni specifiche per il trasferimento e la contabilizzazione delle risorse dei soggetti attuatori delegati .....	65
<b>5. MONITORAGGIO .....</b>	<b>66</b>
5.1 Elementi salienti del monitoraggio delle misure PNRR del MASE .....	66
5.2 Procedure, modalità e tempistica di monitoraggio dei progetti .....	67
5.3 Monitoraggio e Sorveglianza di <i>milestone</i> e <i>target</i> della Misura.....	70
5.4 Procedure di validazione del dato e trasmissione al MEF/RGS .....	70
<b>6. CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI .....</b>	<b>72</b>
6.1 Attività di controllo .....	72
6.2 Controllo ex ante su conflitto d'interessi e doppio finanziamento .....	76
6.3 Controllo sui Rendiconti di progetto.....	79
6.4 Controllo sugli indicatori del PNRR e sul soddisfacente conseguimento di <i>milestone</i> e <i>target</i> di progetto .....	83
6.5 Registro Unico dei Controlli.....	84
6.6 Rendicontazione del SAD .....	85
<b>7. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' .....</b>	<b>86</b>
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>88</b>
Allegato 0 - <i>Misure PNRR di competenza del MASE</i> .....	88
Allegato 1 - <i>Format modello organizzativa soggetto attuatore delegato</i> .....	88
Allegato 2 - <i>Format richiesta di anticipazione Soggetto attuatore</i> .....	88
Allegato 3 - <i>Check list ez-ante assenza conflitto di interesse e doppio finanziamento</i> .....	88
Allegato 4 - <i>Registri Unico dei Controlli (R.U.C.)</i> .....	88
Allegato 5 - <i>Template per il censimento dei Soggetti attuatori</i> .....	88
Allegato 6 - <i>Modello DSAN assenza conflitto di interessi</i> .....	88
Allegato 7 - <i>Report verifica Doppio Finanziamento</i> .....	88
Allegato 8 - <i>Autodichiarazione titolare effettivo</i> .....	88
Allegato 9 - <i>Circolare DiPNRR n. 62625 del 18/05/22</i> .....	88
Allegato 10 - <i>Format fideiussione</i> .....	88
Allegato 11 - <i>Format comunicazione di conto corrente dedicato</i> .....	88

## SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento, in linea con quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77<sup>1</sup> convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, si pone l'obiettivo di fornire ai *Soggetti attuatori delegati* uno strumento operativo di riferimento in ogni fase di realizzazione degli interventi.

In particolare, si vuole dotare il Soggetto attuatore delegato (nel seguito, anche SAD) di un supporto specifico in relazione alle diverse fasi caratterizzanti l'attuazione degli interventi e, al contempo, richiamare l'attenzione su alcuni elementi, *step* procedurali e relativi adempimenti di responsabilità, al fine di rispondere a specifiche esigenze conoscitive in materia e fornire un adeguato strumento per far fronte a potenziali problematiche gestionali.

Il presente documento ben si adatta, ad esempio, alla descrizione delle modalità attuative della misura M2C2 - Investimento 3.1: “*Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)*”, che avviene mediante *delega generalizzata* da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica verso le Regioni e le Province autonome.

Le Linee guida, a partire da un'introduzione di contesto del quadro normativo vigente con riferimento al PNRR e della struttura di governance adottata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'attuazione delle misure di competenza (cfr. allegato 0), al fine di illustrare tutte le possibili tipologie di funzioni che a seconda dell'accordo/convenzione oggetto della stipula tra il SAD ed il Ministero definiscono le procedure, adempimenti e obiettivi del Soggetto attuatore delegato, si articolano nelle seguenti 5 sezioni:

- 1) procedure di attivazione e convenzioni;
- 2) gestione finanziaria;
- 3) monitoraggio;
- 4) rendicontazione;

---

<sup>1</sup> L'art. 8 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, 77 recita: “La medesima struttura [Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR] vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR”;

## 5) controllo.

Sono previste, inoltre, appendici di supporto che forniscono definizioni *standard*, riferimenti normativi, allegati e *format* da utilizzare nell'adozione e attuazione degli strumenti previsti per la realizzazione degli interventi.

Il documento include anche specifici *box* di sintesi e alcuni *focus* per evidenziare determinati elementi di attenzione da considerare nello svolgimento delle attività a carico dei Soggetti attuatori delegati.

Le presenti Linee guida intendono costituire, quindi, un punto di riferimento operativo trasversale inteso a coprire il quadro dei possibili impegni del Soggetto attuatore delegato con riferimento alle progettualità finanziate con fondi PNRR ricadenti nel quadro delle sue responsabilità sulla base dell'atto di convenzionamento concluso con l'Amministrazione centrale e potrà includere *addendum* puntuali inerenti le specificità di alcuni strumenti attuativi in modo da tenere costantemente in debito conto le esigenze informative e procedurali dei Soggetti attuatori delegati.

Tale documento, così come gli strumenti allegati, sarà, pertanto, costantemente aggiornato, all'interno di un processo centrato sul "*fare rete*" che coinvolgerà i Soggetti attuatori delegati con cui si confronta il MASE, con la finalità di rispondere in modo adeguato e uniforme alle necessità attuative degli investimenti del PNRR, così come dei mutati contesti normativi di riferimento.

Le revisioni saranno formalizzate con successive versioni dal Ministero e trasmesse a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano. Eventuali revisioni degli strumenti allegati alle Linee guida potranno, anche, essere autonomamente adottate dal Ministero, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati, per poi essere ricomprese nelle successive versioni delle Linee guida adottate.

## TABELLA COMPARATIVA VERSIONE

Versione	Modifiche
<i>Versione 1.2 del 7 agosto 2023</i>	<p><b>- modifiche :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ paragrafo 4.4.1 Procedure di erogazione dell'anticipazione sono stati meglio evidenziati alcuni aspetti relativi alla gestione finanziaria</li></ul> <p><b>- integrazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ paragrafo 4.3.1 “Procedure di erogazione dell'anticipazione” è stato inserito un box che specifica in dettaglio documentazione complessiva da presentare in relazione alle richieste di anticipazione da parte dei Soggetti attuatori esterni/ beneficiari finali;</li><li>○ paragrafo 4.4.1 Procedure di erogazione dell'anticipazione: è stato inserito un box che specifica in dettaglio la documentazione complessiva da presentare al MASE in relazione alla richiesta di anticipazione da parte di Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali di natura privata.</li></ul>

# 1. INTRODUZIONE

## 1.1 Contesto normativo e organizzativo del PNRR

Il Regolamento (UE) 2021/241 adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 12 febbraio 2021 ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19.

Detto dispositivo introduce modalità innovative nei rapporti finanziari tra gli Stati membri e l'Unione europea, segnando il passaggio da programmi di spesa a programmi basati su *performance* e risultati. I Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR), infatti, descrivono in maniera granulare il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme attraverso l'individuazione di traguardi e obiettivi (*milestone* e *target*) il cui soddisfacente raggiungimento nei tempi concordati con le istituzioni europee è condizione abilitante per il trasferimento delle risorse verso gli Stati membri titolari degli stessi.

Il Regolamento individua, altresì, l'insieme dei principi e dei parametri che devono orientare i Piani nazionali ed essere ottemperati nella fase di attuazione degli stessi, fra i quali:

- il principio del “*non arrecare danno significativo*” (cd. “*Do No Significant Harm*” - DNSH) e il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *tagging*);
- il divieto del c.d. doppio finanziamento e, più in generale, l'obiettivo di adottare tutte le opportune misure al fine di prevenire i casi di corruzione, frode e conflitto d'interessi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- il rispetto e la promozione della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani, nonché il superamento dei divari territoriali.

In questo contesto orientato alla *performance* degli interventi e all'efficacia dei risultati, l'Italia ha presentato il suo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, valutato positivamente dalla Commissione europea e approvato dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021<sup>2</sup>. Il Piano italiano, tramite la sua articolazione in 197 misure (63 riforme e 134 investimenti), a cui sono associati 213 *milestone* e 314 *target*, ripartiti tra 6 aree di intervento (Missioni) e 16 settori di attività (Componenti), traccia un percorso complessivo di transizione sistemica verso un modello di sviluppo sostenibile e durevole, supportato dal rafforzamento della capacità amministrativa.

---

<sup>2</sup> Notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

La fase attuativa del PNRR italiano, al fine di rispondere alla complessità delle sfide poste dalle missioni e dalle componenti in cui il Piano si articola e garantire l'efficacia delle azioni poste in essere, è assistita da un modello di governance, come disegnato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, articolato nei seguenti livelli:

- il Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in qualità di soggetto responsabile del coordinamento operativo dell'attuazione del PNRR a livello nazionale e del raccordo con le istituzioni europee, con particolare riguardo ai processi rendicontativi relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi quale condizione abilitante delle richieste di erogazione delle risorse;
- le Amministrazioni centrali (Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio), in qualità di soggetti responsabili dell'attuazione delle misure previste dal Piano<sup>3</sup>, nonché del coordinamento delle attività di gestione nella fase attuativa e di espletamento delle azioni di monitoraggio, controllo, rendicontazione e trasferimento delle risorse afferenti alle riforme e agli investimenti di competenza;
- i soggetti attuatori, ossia la costellazione dei soggetti, pubblici o privati, che provvedono alla realizzazione operativa dei progetti in cui si traducono gli interventi PNRR definiti centralmente; questi sono responsabili, quindi, delle azioni di monitoraggio, controllo, rendicontazione e gestione finanziaria dei medesimi progetti nei confronti delle Amministrazioni centrali titolari dell'intervento di riferimento.

Nel quadro del contesto progettuale e gestionale sopra delineato e sulla base delle previsioni del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*”<sup>4</sup>, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica occupa una posizione centrale, rappresentando l'Amministrazione titolare della maggioranza degli interventi compresi nella Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) e dell'attuazione di 26 investimenti e 12 riforme, articolate in 89 *milestone e target*, con una dotazione finanziaria complessiva di 34,6 miliardi<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Il Decreto-legge approvato il 4 novembre 2022 introduce alcune modifiche alla disciplina relativa alla governance del PNRR, in particolare istituendo la figura del Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR;

<sup>4</sup> Pubblicato in GU, Serie Generale n.229 del 24-09-2021;

<sup>5</sup> Tabella A allegata al Decreto 6 agosto 2021, adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;



La Missione 2, in particolare, è organizzata in quattro componenti tese a raggiungere i seguenti obiettivi:

- Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile: sviluppare una filiera agricola/alimentare *smart* e sostenibile, migliorare la gestione dei rifiuti e promuovere l'economia circolare;
- Componente 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile: incrementare la penetrazione delle rinnovabili nel sistema della produzione e dei consumi italiani tramite il rafforzamento delle reti e l'adozione di soluzioni decentralizzate e *utility scale*, de-carbonizzare alcuni segmenti industriali e avviare soluzioni basate sull'idrogeno;
- Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: rafforzare l'efficientamento energetico incrementando il livello di efficienza degli edifici;
- Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica: migliorare la sicurezza del territorio, intesa come mitigazione dei rischi idrogeologici, salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, riduzione dell'inquinamento delle acque e del terreno e disponibilità di risorse idriche.

Data la pluralità e la complessità tecnica e gestionale dei *milestone* e *target* associati alle misure di competenza del Ministero, nella fase di selezione dei progetti/Soggetti attuatori esterni e di attuazione degli interventi, l'Amministrazione può decidere di avvalersi di organismi intermedi, ossia di soggetti, pubblici o privati, a cui assegnare, tramite specifici atti convenzionali, una parte o la totalità delle funzioni attuative di sua competenza. La delega può, quindi, riguardare l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di selezione dei progetti/soggetti attuatori esterni così come le funzioni attuative, proprie del Ministero, di presidio e coordinamento, nonché di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento, ferma restando in capo all'amministrazione medesima, la piena responsabilità attuativa delle misure, nonché il ruolo di punto unico di contatto con il Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108.

## 1.2 Definizioni

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco dei termini e delle espressioni ricorrenti nell'ambito del PNRR al fine di agevolarne l'individuazione.

Termine	Descrizione
<b>Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR</b>	Ministeri o strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR.
<b>Cabina di regia del PNRR</b>	Organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR.
<b>Componente</b>	Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate a una Missione del Piano. Si articola in una o più Misure.
<b>Corruzione</b>	Fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.
<b>CUP</b>	Codice Unico di Progetto, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici e del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. Sistema informativo ReGiS).
<b>Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR</b>	Struttura dipartimentale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica deputata al coordinamento delle attività di gestione delle misure PNRR di competenza del Ministero, nonché all'espletamento delle relative attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e gestione finanziaria.
<b>Domanda di Rimborso o Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale</b>	Richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore (o, se previsto, dal Soggetto attuatore delegato/esterno) all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute (o dei costi esposti, nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi), rendicontate e inserite nel sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. Sistema informativo ReGiS).
<b>Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia</b>	Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituito per l'attuazione del programma Next Generation EU, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea.
<b>Frode (sospetta)</b>	Irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ex art. 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea.
<b>Frode</b>	Comportamento illecito con il quale si mira ad eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione e omissione intenzionale relativa: a) all'utilizzo o alla presentazione

	<p>di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; b) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; c) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.</p>
<b>Indicatori di outcome</b>	Una misura sintetica espressa in forma quantitativa atta a rappresentare i fenomeni economico-sociali su cui il PNRR mira ad incidere.
<b>Indicatori di output</b>	Una misura sintetica espressa in forma quantitativa atta a riassumere lo stato di avanzamento dell'investimento o progetto o quota parte di esso.
<b>Investimento</b>	Spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione.
<b>Irregolarità</b>	Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.
<b>Milestone</b>	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale.
<b>Ministero</b>	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in qualità di Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR.
<b>Missione</b>	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
<b>Misura del PNRR</b>	Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di progetti ivi finanziati.
<b>NEXT Generation EU</b>	Strumento temporaneo per la ripresa varato dall'Europa all'interno del quale si colloca, tra gli altri, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
<b>OLAF</b>	Ufficio europeo per la lotta antifrode.
<b>Opzioni semplificate in materia di costi (OSC)</b>	Modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli <i>output</i> , sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli documenti giustificativi.
<b>PNRR (o Piano)</b>	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ex art. 18 e seguenti Reg. (UE) 2021/241. Il Piano si articola in 6 Missioni e 16 Componenti, contiene il pacchetto di investimenti e riforme individuato dall'Italia per rispondere alle sfide economiche-sociali derivanti dalla crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana e accompagnare il Paese in un percorso di transizione ecologica e ambientale.

<b>Principio di non arrecare un danno significativo (DNSH)</b>	Principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
<b>Progetti a regia</b>	Progetti attuati da soggetti diversi dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR ossia da altre Amministrazioni centrali (Ministeri) diverse da quelle titolari di interventi, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano, dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati.
<b>Progetti a titolarità</b>	Progetti attuati direttamente dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, che pertanto assume in questo caso anche il ruolo di Soggetto attuatore del progetto incluso all'interno dell'intervento (investimento o riforma) di competenza.
<b>Progetto o intervento</b>	Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
<b>Rendicontazione dei milestone e target</b>	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano ( <i>milestone</i> e <i>target</i> , UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.
<b>Rendicontazione di progetto</b>	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti l'avanzamento fisico e procedurale del progetto/intervento selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP).
<b>Rendicontazione delle spese</b>	Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
<b>Rete dei referenti antifrode del PNRR</b>	Gruppo di lavoro costituito da un referente per ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi e dal referente antifrode del Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che ha la funzione di articolare una rete di analisi, valutazione, monitoraggio e gestione del rischio frode del PNRR.
<b>Riforma</b>	Azione o processo utile ad apportare modifiche e miglioramenti che abbiano un impatto significativo ed effetti duraturi. Lo scopo di una riforma è modificare strutturalmente i parametri, indirizzare i driver necessari o rimuovere gli ostacoli o altri impedimenti rispetto ai principi fondamentali di equità e sostenibilità, occupazione e benessere.
<b>Sistema informativo ReGiS</b>	Sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nelle governance del Piano.
<b>Soggetto attuatore delegato o Organismo Intermedio</b>	Soggetto a cui l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR affida con specifico atto convenzionale la responsabilità attuativa di un Investimento o parte di esso. La delega può riguardare l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di selezione dei progetti/soggetti attuatori esterni così come le funzioni attuative, proprie dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, di presidio e

	coordinamento, nonché di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento.
<b>Soggetto attuatore esterno o Beneficiario finale</b>	Soggetto responsabile del Progetto, nonché dell'espletamento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi al medesimo progetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108. <i>Equivale al Soggetto attuatore per gli interventi la cui attuazione non è delegata ad un Soggetto attuatore delegato.</i>
<b>Soggetto realizzatore (ove previsto)</b>	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore di beni e servizi/esecutore dei lavori) e individuato dal Soggetto attuatore esterno o dal Soggetto attuatore delegato, nel rispetto della normativa euro-unitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici.
<b>Target</b>	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
<b>Unità di Audit</b>	Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.

### 1.3 Normativa

Per agevolare l'individuazione dei principali riferimenti normativi utili all'attuazione del PNRR si riportano, di seguito, le principali fonti normative al momento vigenti.

Disposizioni euro-unitarie specifiche sul PNRR
Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma <i>InvestEU</i> e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017
Decisione di esecuzione adottata dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 n. 10160, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia
Allegato riveduto alla Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 n. 10160, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR
<i>Operational Arrangements</i> - accordi operativi sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 22 dicembre 2021 che identifica per ogni <i>milestone</i> e <i>target</i> associato alle misure del Piano i relativi meccanismi di verifica
Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C (2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, " <i>Do no significant harm</i> "), contribuendo, quindi, agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'articolo 17 del medesimo Regolamento
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 <i>Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza</i>
Disposizioni euro-unitarie generali
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2016/C 202/02)
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016)
Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione

Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Linee guida per gli Stati Membri sulla strategia di audit 2014–2020” (EGESIF\_14-0011-02 del 27/08/2015)

Nota EGESIF\_14-0021-00 del 16 giugno 2014 *Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*

Risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) *Carta della governance multilivello in Europa*

### Disposizioni nazionali specifiche sul PNRR

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato in Consiglio dei ministri il 29 aprile 2021

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108 *Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*

Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 *Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*

Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 *Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione e ss.mm.ii*

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021 che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 *Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178*

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21 *Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25 *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2021, n. 31 *Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target*

Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, *Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*

Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, n. 33 *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022, n. 4 *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del Decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative*

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6 *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9 *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21 *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022 n. 27 *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR*



Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2022 n. 28 *Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative*

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022, n. 29 *Modalità di erogazione delle risorse PNRR*

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2022, n. 30 *Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 settembre 2022, n. 31 *Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2022, n. 33 *Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, n. 34 *Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2022, n. 37 *Procedura "semplificata" di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post*

### Disposizioni nazionali generali

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 *Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* e ss.mm.ii

Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265* e ss.mm.ii

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *Codice dei contratti pubblici* e ss.mm.ii

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136* e ss.mm.ii

Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 *Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*

Decreto legislativo n. 165/2001 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni* e ss.mm.ii

Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, pubblicato in G.U. n. 74 del 29 marzo 2022 *Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità*

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni *Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*

Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni *Codice dell'amministrazione digitale*

Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 *Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, in particolare l'articolo 25, comma 2, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute

Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120

Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 *Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*

“*Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità*” - Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, pubblicato in G.U. n. 74 del 29 marzo 2022

## 2. GOVERNANCE DEGLI INTERVENTI PNRR DI COMPETENZA DEL MASE

### 2.1 Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) delle misure PNRR di competenza del MASE

Coerentemente con le previsioni della Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale Dello Stato, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica si è dotato di un adeguato Sistema di Gestione e Controllo, ossia dell'insieme di strutture, strumenti e procedure poste in essere per garantire il coordinamento e presidio gestionale dell'attuazione degli interventi PNRR di competenza al fine di assicurare il raggiungimento di *milestone* e *target* ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le istituzioni europee, nonché la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea per come richiamati dal regolamento finanziario e dal regolamento (UE) 2021/241.

Di seguito, si fornisce un quadro sintetico delle strutture e degli assetti, nonché delle procedure, al fine di fornire al Soggetto attuatore delegato i punti di riferimento per sé utili e inquadrarne il posizionamento nel contesto complessivo della gestione del Piano.

### 2.2 Struttura e assetti

#### 2.2.1 Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR

Ai fini del coordinamento centrale dell'attuazione delle misure di competenza e del corretto espletamento delle relative attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e gestione finanziaria, nonché del puntuale e tempestivo raccordo con il Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e i soggetti attuatori, il Ministero si avvale di una struttura di coordinamento di livello dipartimentale in cui è organizzata la relativa Unità di missione per il PNRR<sup>6</sup> (DiPNRR).

---

<sup>6</sup> Istituito tramite Decreto Ministeriale n. 492/UDCM, adottato il 29 novembre 2021 ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, co. 1, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 17-sexies, co.1, del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;

Ai sensi del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 492 del 29 novembre 2021 il Dipartimento PNRR, la cui durata è limitata al completamento del Piano e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, si articola in:

- una struttura di coordinamento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999;
- due uffici di livello dirigenziale generale;
- sei uffici di livello dirigenziale non generale, di cui uno in *staff* al Capo Dipartimento.

Più precisamente, l'assetto organizzativo del DiPNRR si presenta come di seguito:

- **Capo Dipartimento:** rappresenta il punto di contatto diretto (*Single Contact Point*) con il Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in relazione agli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e svolge funzioni di rappresentanza nei rapporti con l'esterno. Esercita un'azione di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull'attività e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, oltre a fornire, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro;
  - **Ufficio di Staff al Capo Dipartimento - Ufficio Affari Generali e Segreteria Dipartimentale:** fornisce supporto al Capo Dipartimento nella gestione amministrativa e nell'attività di coordinamento e presidio delle funzioni attribuite alle due direzioni generali, al fine di assicurare la stretta integrazione tra le attività di detti uffici. La struttura partecipa, altresì, alle attività di comunicazione del Ministero per le materie di competenza del Dipartimento;
- **Direzione Generale Gestione Finanziaria, Monitoraggio, Rendicontazione e Controllo** (di seguito, **DG GEFIM**): garantisce il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo delle misure del Piano assegnate alla titolarità del MASE, nell'ottica della sana gestione finanziaria e del corretto funzionamento del sistema dei pagamenti, nonché, quindi, dell'espletamento delle attività tipiche della gestione dei fondi strutturali, quali il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi.

La DG GEFIM agisce in qualità d'interfaccia primaria del Ministero nei confronti del Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed i servizi competenti della Commissione europea. La Direzione, inoltre, provvede al raccordo tempestivo e costante con le strutture interne dell'Amministrazione responsabili dell'attuazione delle misure. Il responsabile

della direzione si avvale di una struttura di *staff*, facente funzioni di supporto tecnico-operativo e trasversale alle responsabilità assegnate ai tre Uffici e di un *team* dedicato a presidiare la qualità e la correttezza del processo di imputazione dei dati nel sistema informativo (SI) ReGiS.

- **Ufficio di Rendicontazione e Controllo:** assicura la regolarità delle procedure e delle spese, attraverso azioni di verifica *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* rispetto all'attuazione dei progetti e adottando tutte le iniziative necessarie atte a prevenire e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse.

Nel quadro delle proprie responsabilità rendicontative e a valle delle azioni di controllo, l'Ufficio provvede alla trasmissione al Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del rendiconto relativo al conseguimento di *milestone* e *target*, nonché alla rendicontazione delle spese, propedeutica alle richieste di erogazione delle risorse al MEF-RGS. La struttura provvede, altresì, alla ricezione e alla verifica delle domande di pagamento trasmesse dai Soggetti attuatori, prodromiche alle disposizioni di pagamento di competenza dall'Ufficio di Gestione finanziaria e Contabilità. Coerentemente con le previsioni del Decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, nello svolgimento delle sue attività, l'Ufficio garantisce la separatezza e la reciproca indipendenza delle funzioni ad esso attribuite tramite la costituzione di una specifica *Unità di Controllo* tra il personale interno allo stesso.

- **Ufficio di Monitoraggio:** assicura la raccolta, la conservazione e la trasmissione al Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dei dati relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure PNRR di competenza del Ministero, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022, *Monitoraggio delle misure PNRR*).
- **Ufficio di Gestione Finanziaria e Contabilità:** provvede alla gestione delle risorse finanziarie e ha il compito di definire le opzioni di trasferimento/erogazione delle risorse, secondo le modalità previste dal circuito finanziario definito dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (DM 11 ottobre 2021 e Circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022, *Procedure finanziarie PNRR*) e in allineamento puntuale con i dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario trasmessi dai Soggetti attuatori (*casi a regia*) e dalle strutture interne all'Amministrazione (*casi a titolarità*).

- **Direzione Generale Coordinamento, Gestione Progetti e Supporto Tecnico** (di seguito, **DG COGESPRO**): esercita, da un lato, le funzioni di coordinamento e di presidio gestionale dei progetti ammessi a finanziamento e realizzati dai Soggetti attuatori in collegamento con i dipartimenti/direzioni generali del MASE e, dall'altro, funzioni di supporto tecnico nei confronti di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione delle misure di competenza dell'Amministrazione (dipartimenti/direzioni generali dell'Amministrazione, Soggetti attuatori, ecc.), con riferimento sia alla fase di progettazione che di realizzazione operativa degli interventi.

La DG COGESPRO agisce come interfaccia primaria con i Soggetti attuatori, in particolare gli Enti territoriali.

- **Ufficio di Coordinamento e Gestione dei Progetti**: costituisce il nucleo amministrativo di raccordo con i Soggetti attuatori, con funzioni di PMO, provvedendo al presidio gestionale dei progetti ammessi a finanziamento e assicurando la supervisione continua e granulare dell'avanzamento procedurale degli stessi.
- **Ufficio di Supporto Tecnico**: fornisce attività di assistenza tecnico-operativa alle competenti strutture interne dell'Amministrazione e ai Soggetti attuatori nelle fasi di progettazione e attuazione degli interventi, nonché supporto per la corretta interpretazione della normativa nazionale ed europea rilevante ai fini della realizzazione del Piano (es. aiuti di Stato, DNSH, ecc.).

### *2.1.2 Dipartimenti e direzioni generali competenti per l'attuazione delle misure*

I dipartimenti e le direzioni generali del Ministero, in qualità di organi preposti all'attuazione della politica ambientale ed energetica, ciascuno sulla base delle proprie competenze, istituzionalmente ripartite per materia, costituiscono i nuclei amministrativi deputati alla predisposizione dei dispositivi attuativi delle misure PNRR di competenza del MASE, nonché alla produzione degli atti amministrativi funzionali all'avvio, allo svolgimento e alla conclusione delle procedure selettive ad evidenza pubblica e procedure concertativo-negoziali per la selezione dei progetti e/o dei soggetti attuatori.

Il Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR, al fine di garantire il coordinamento della gestione delle misure PNRR di competenza del Ministero, assicura il costante e tempestivo raccordo con le menzionate strutture per il tramite dell'azione di *team* operativi multifunzionali e cross-dipartimentali tramite i quali il personale e le strutture dell'UdM forniscono supporto ai dipartimenti e direzioni generali

nella fase di predisposizione dei dispositivi attuativi delle misure al fine di garantirne il puntuale e pertinente allineamento con il quadro normativo, europeo e nazionale, col Dispositivo di Ripresa e Resilienza, nonché con la cornice programmatica risultante dal sistema di *milestone* e *target* (CID e OA), assicurando, così, sia la predisposizione delle azioni correttive già nelle fasi di elaborazione degli schemi degli atti che la condivisione delle soluzioni già sperimentate e delle buone prassi.

### 2.3 Modalità attuative degli interventi: tipologie e ruolo dei soggetti coinvolti

Al fine di dare concreta attuazione al Piano, il MASE, in base alla natura della misura e a quanto eventualmente specificato all'interno del Piano stesso, può procedere all'attuazione dei progetti attraverso le seguenti modalità:

- 1) *a titolarità*: modalità di attuazione diretta degli interventi in cui la stessa Amministrazione centrale competente per gli interventi PNRR, attraverso le proprie strutture amministrative preposte (Dipartimenti, Servizi, Uffici, ecc.), opera direttamente in veste di Soggetto attuatore e in qualità di titolare dei progetti inclusi all'interno dell'investimento o riforma di competenza. Essa è quindi responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla sua realizzazione compresi, ad esempio, l'espletamento delle procedure di gara (bandi di gara) e gli affidamenti nei confronti di enti *in house*, nonché delle attività connesse alla gestione, monitoraggio, controllo, rendicontazione e gestione finanziaria delle spese sostenute durante le fasi di attuazione.
- 2) *a regia*: in questo caso gli interventi rientrano nella titolarità di altri organismi pubblici o privati e vengono selezionati dall'Amministrazione, secondo le modalità e gli strumenti amministrativi ritenuti più idonei dalla stessa (es.: manifestazioni di interesse, avvisi pubblici, ecc.), in base alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed in linea con quanto indicato all'interno del PNRR.

Con riferimento specifico alle misure *a regia*, le modalità generalmente adottate dall'Amministrazione centrale per la selezione delle proposte progettuali e dei soggetti competenti alla loro realizzazione sono le seguenti:

- *procedura concertativo-negoziale*, in cui i progetti vengono individuati a seguito di un percorso di concertazione con i soggetti istituzionalmente competenti (ad esempio, qualora sia già stato individuato il Soggetto attuatore nell'ambito delle Schede di dettaglio delle Componenti di PNRR, oppure sia da individuare attraverso un percorso di condivisione con l'Amministrazione);

- *procedura di selezione tramite avviso pubblico*, in cui i progetti sono individuati attraverso la raccolta di proposte progettuali rispondenti ad un'apposita procedura ad evidenza pubblica. Quest'ultima può essere: a) *valutativa con graduatoria*, se la valutazione delle proposte progettuali avviene tramite l'attribuzione di un punteggio di merito secondo i criteri individuati nell'avviso pubblico per la sua definizione (in tal caso i progetti sono finanziati in ordine decrescente dal punteggio massimo e fino a concorrenza delle risorse disponibili); b) *a sportello*, ossia le proposte progettuali, che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione, vengono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, sulla base del raggiungimento di valori soglia e fino a concorrenza delle risorse disponibili;
- individuazione di progetti tramite procedure previste da appositi atti normativi (es. *leggi di finanziamento*) che prevedono un'assegnazione di risorse per perseguire specifiche finalità di sviluppo. Successivi decreti rendono operativi gli indirizzi di politica nazionale, attivando procedimenti amministrativi finalizzati all'attribuzione delle risorse, generalmente operando una ripartizione territoriale della dotazione finanziaria e definendo i criteri per la selezione e la realizzazione degli investimenti.

Con riferimento specifico ai soggetti coinvolti nel presidio gestionale e nell'attuazione dei progetti, è possibile operare la seguente classificazione:

- a) *Soggetto attuatore*;
- b) *Soggetto attuatore delegato*;
- c) *Soggetto attuatore esterno o beneficiario*;
- d) *Soggetto realizzatore*.

Il **Soggetto attuatore** è il soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR nel quadro di una misura *a regia*. In particolare, l'art. 1, comma 4, lett. o) del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, definisce i Soggetti attuatori quali “*soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR*”.

Il Soggetto attuatore coincide con il titolare del codice unico di progetto – CUP, pertanto nel caso di modalità d'attuazione *a titolarità* coincide con il Ministero, mentre nella modalità *a regia* il titolare del CUP sarà un altro soggetto pubblico o privato individuato dallo stesso Ministero secondo le procedure di selezione prima descritte.



Gli obblighi e le attività previste in capo a tale tipologia di soggetti sono descritti all'interno dell'**Allegato 12g** del **Si.Ge.Co. v.2 del 18 novembre 2022 - Linee Guida per i Soggetti attuatori: Misure di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per gli interventi del PNRR Italia**.

Il Ministero, in ragione di valutazioni connesse con le caratteristiche tecniche delle misure e le sfide gestionali poste, può decidere di avvalersi, ai fini dell'efficace attuazione delle misure PNRR di competenza e coerentemente con le indicazioni della circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, di un **Soggetto attuatore delegato** agente in qualità di organismo intermedio tra l'amministrazione medesima e i soggetti attuatori esterni competenti alla realizzazione operativa degli interventi finanziati con risorse PNRR.

L'Amministrazione centrale procede, quindi, per il tramite della sottoscrizione di specifici accordi, ad attribuire ad un terzo soggetto, pubblico o privato, l'espletamento di funzioni di propria competenza seguendo due modalità:

- delega generalizzata, con obbligo per il Soggetto attuatore delegato di espletare, con riferimento ai progetti ricadenti nell'ambito delle sue responsabilità sulla base del convenzionamento, tutte le attività funzionali alla realizzazione dei progetti e tipiche della gestione dei fondi strutturali: rendicontazione, monitoraggio e controllo, gestione finanziaria, fino a ricomprendere l'adozione degli atti e delle procedure amministrative finalizzate alla selezione delle proposte progettuali e dei soggetti attuatori esterni/beneficiari finali;
- delega parziale, con l'assunzione da parte del Soggetto attuatore delegato di solo talune, specifiche, attività e funzioni riconnesse all'intervento.

In caso di delega, generalizzata o parziale, resta ferma in capo al Ministero la piena responsabilità attuativa delle misure, nonché il ruolo di punto unico di contatto con il Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108.

Infine, è possibile individuare il c.d. **Soggetto attuatore esterno**, previsto, nella modalità attuativa *a regia*, nel caso in cui il MASE e il Soggetto attuatore/Soggetto attuatore delegato individuino, tramite un'apposita procedura selettiva dei progetti (sovente attraverso lo strumento del *bando di gara*, diverso ed ulteriore rispetto all'atto amministrativo/normativo con cui il Ministero individua il Soggetto attuatore/Soggetto attuatore delegato), il soggetto responsabile della realizzazione operativa dei progetti selezionati, incluso il conseguimento di *milestone* e *target* per la quota parte di competenza. Ai sensi, infatti, dell'articolo 9, comma 1 del già citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, “*alla realizzazione operativa degli*

*interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”.*

Gli obblighi dei Soggetti attuatori esterni, definiti tramite il dispositivo amministrativo di individuazione degli stessi e dettagliati nell'atto d'obbligo/convenzione da sottoscrivere una volta formalizzato il finanziamento, riguardano in particolare:

- il rispetto della normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021;
- il rispetto delle Circolari RGS in tema di procedure finanziarie, rendicontazione, controllo e monitoraggio;
- l'osservanza delle disposizioni previste dal Sistema di Gestione e Controllo per gli interventi PNRR adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- la coerente realizzazione delle attività progettuali con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), al Tagging per il sostegno climatico e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2 e 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In ognuna delle fattispecie sinora descritte è possibile infine individuare il c.d. “Soggetto realizzatore” o “Soggetto esecutore”, ovvero il soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato, a seconda dei casi, dal Soggetto attuatore o Soggetto attuatore delegato o Soggetto attuatore esterno, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).

## 2.4 Ruolo ed obblighi del Soggetto attuatore delegato

Ad esito delle conclusioni delle procedure di selezione/individuazione secondo le modalità prima descritte, il ruolo e gli impegni del Soggetto attuatore delegato sono disciplinati per mezzo dell'accordo

sottoscritto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il quale le parti definiscono i reciproci rapporti giuridici riconnessi all'espletamento delle funzioni delegate.

Nel caso in cui il Soggetto attuatore delegato coincida con un'amministrazione pubblica (Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, enti locali) o un organismo di diritto pubblico, si provvede alla delega di funzioni tramite la sottoscrizione di un accordo di cooperazione istituzionale ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile, n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata. Secondo quanto chiarito dalla delibera dell'ANAC n. 567 del 31 maggio 2017, si tratta di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche, esente dall'applicazione del Codice degli appalti laddove siano tassativamente soddisfatti i seguenti presupposti individuati dalla citata disposizione:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Nel caso in cui il Soggetto attuatore delegato coincida, invece, con un soggetto di diritto privato, si provvede a definire le modalità tecnico-operative della collaborazione e dello svolgimento delle funzioni delegate tramite gli opportuni strumenti convenzionali previsti dalla normativa vigente.

Nella presente sezione e nel seguito del documento si forniscono dettagli sugli impegni delle parti dei citati strumenti convenzionali facendo specifico riferimento all'ipotesi di delega generalizzata di funzioni.

Con la sottoscrizione dell'accordo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tramite i competenti Dipartimenti e Direzioni Generali, nei confronti del Soggetto attuatore delegato si obbliga a:

- assicurare la supervisione complessiva dell'attuazione degli investimenti e del corretto conseguimento dei *target* e *milestone* ad esso associati, anche tramite controlli di *quality review*;
- rappresentare il punto unico di contatto con il Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento;

- garantire che il Soggetto attuatore delegato riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti per l'attuazione degli interventi, in particolare le istruzioni relative al corretto svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché delle attività di gestione finanziaria, qualora il Soggetto attuatore delegato stesso abbia deciso di adottare la gestione finanziaria "accentrata" (cfr. **Capitolo 4**).
- verificare la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate in coerenza con le procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo e dai relativi manuali operativi.

Nei confronti del Ministero, il Soggetto attuatore delegato, con riferimento ai progetti finanziati nell'ambito dell'investimento PNRR ricadenti nella propria responsabilità sulla base della delega delle funzioni, per quanto di sua esclusiva diretta competenza e responsabilità provvede all'adempimento degli obblighi di seguito elencati in tabella. La colonna denominata "Paragrafo delle Linee Guida" riporta la sezione del documento descrittiva della relativa procedura.

Principali Obblighi del Soggetto Attuatore delegato	Riferimenti Linee Guida
Adottare criteri di selezione dei progetti coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nonché rispettare le ulteriori prescrizioni in materia di selezione delle proposte progettuali e modalità tecnico-operative di concessione delle agevolazioni contenute nei dispositivi attuativi della misura e nell'accordo di cooperazione concluso con il Ministero	<b>Paragrafo 3.1</b>
Assicurare il rispetto, proprio e da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021	<b>Capitolo 6</b>
Assicurare il rispetto, proprio e da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e coerentemente con i requisiti elencati nelle Schede tecniche associate alle misure del Piano sulla base della relativa mappatura di correlazione contenute nell'allegato alla Circolare RGS del 13 ottobre 2022, n.33, recante <i>Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente</i>	<b>Capitolo 6</b>
Assicurare il rispetto, proprio e da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, dei principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali	<b>Capitolo 6</b>
Assicurare il rispetto, proprio e da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2 e 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere con il supporto dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali	<b>Capitolo 6</b>
Assicurare la piena attuazione degli interventi finanziati con il PNRR da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, verificandone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea, dei <i>milestone</i> e <i>target</i> ad essi collegate, per la quota parte di competenza	<b>Capitolo 5</b>
Individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, definita nei cronoprogrammi di progetto, relazionando tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	<b>Capitolo 5</b>
Garantire l'adozione, anche presso i Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, del sistema informativo ReGiS, ovvero di sistemi informatici pienamente interoperabili con il sistema ReGiS, al fine di raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241	<b>Capitolo 5</b>
Rispettare, per quanto di competenza e relativamente agli interventi ricadenti nella propria responsabilità, gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo ReGiS dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, e di quelli inerenti all'avanzamento nel conseguimento di <i>milestone</i> e <i>target</i> di progetto, effettuando verifiche e validazioni dei dati di monitoraggio forniti dai Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, al fine di presidiare l'avanzamento dei	<b>Capitolo 5</b>

progetti	
Garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati trasmessi con il tracciato informativo previsto per il sistema ReGIS	<b>Capitolo 5</b>
Assicurare la separatezza delle funzioni di gestione e controllo, effettuare i controlli amministrativo-contabili documentali ed eventualmente <i>in loco</i> , laddove prescritti nell'ambito della delega delle funzioni, previsti dalla legislazione nazionale applicabile e dal Si.Ge.Co. al fine di garantire la regolarità delle procedure e delle spese effettivamente sostenute (o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi), proprie e dei soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, prima di rendicontarle al Ministero, nonché la riferibilità delle spese ai progetti ammessi a finanziamento sul PNRR e loro conformità rispetto alle norme in materia di ammissibilità delle spese	<b>Capitolo 6</b>
Presentare al Ministero la rendicontazione aggregata delle spese effettivamente sostenute (o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi) per la realizzazione delle progettualità ammesse a finanziamento ed esposte nei rendiconti di progetto prodotti dai soggetti attuatori esterni/beneficiari finali	<b>Capitolo 6</b>
Presentare al Ministero la rendicontazione del conseguimento di <i>milestone e target</i> di progetto, verificando il soddisfacimento dei sub-criteri associati e delle ulteriori prescrizioni indicate negli <i>Operational Arrangements</i> , unitamente alla documentazione attestante lo svolgimento dei controlli svolti	<b>Capitolo 6</b>
Adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse	<b>Capitolo 6</b>
Adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241	<b>Capitolo 6</b>
Raccogliere i dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei soggetti attuatori esterni/beneficiari finali ( <b>Allegato n.8 – format titolare effettivo</b> )	<b>Capitolo 6</b>
Garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti tenendo informato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso Ministero, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241	<b>Capitolo 6</b>
Nel caso di adozione della modalità "accentrata" di gestione del circuito finanziario, assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una codificazione contabile adeguata (o l'adozione di un sistema di contabilità separata) e informatizzata per tutte le transazioni afferenti agli importi erogati dal Ministero allo stesso Soggetto attuatore delegato, verificando, altresì, il rispetto delle medesime prescrizioni da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali nell'ambito della relativa proposta progettuale	<b>Capitolo 4</b>
Nel caso di ricorso alla modalità "decentrata" di gestione del circuito finanziario, verificare la tenuta di una codificazione contabile	<b>Capitolo 4</b>

adeguata (o l'adozione di un sistema di contabilità separata) e informatizzata da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, al fine di garantire la completa tracciabilità delle operazioni	
Garantire, per quanto di pertinenza, la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal Sistema di gestione e controllo del PNRR adottato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018, verificando il rispetto di tale prescrizione da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali relativamente alle relative proposte progettuali	<b>Capitolo 5</b>
Conformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione dell'Investimento	<b>Capitolo 5,6</b>
Rispettare, in fase di selezione delle proposte progettuali, quanto previsto dall' articolo 11 della legge n. 3 del 2003, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP	<b>Capitolo 5</b>
Verificare il rispetto dell'obbligo da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti agli interventi ammessi a finanziamento e dei codici identificativi di gara (CIG) ove pertinenti	<b>Capitolo 5</b>
Verificare il rispetto dell'obbligo da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, attraverso l'indicazione, nella documentazione progettuale, che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l'emblema dell'Unione europea	<b>Capitolo 6</b>
Corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	<b>Capitolo 6</b>
Assicurare, ove pertinente, il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato	<b>Capitolo 6</b>
Consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi	<b>Capitolo 6</b>
Rispettare di ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, ove di competenza	<b>Capitolo 6</b>

## 2.5 Sistema informativo per il Monitoraggio, Controllo, Rendicontazione e Gestione finanziaria delle misure PNRR

### 2.5.1 Descrizione del Sistema

L'articolo 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio per il 2021) ha previsto che *“al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico”*.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informativo ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo e relativi al sistema dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

Il sistema ReGiS è stato sviluppato con tecnologia SAP basata su un'architettura modulare ed altamente flessibile. Si ispira ai principi di standardizzazione dei processi informatici al fine di fornire, a tutte le Amministrazioni responsabili delle misure, un supporto nella gestione delle misure di competenza.

I moduli funzionali e i componenti consentono di acquisire dati e documenti, offrendo ai diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione, attuazione e controllo delle misure uno strumento per la gestione ed il controllo dello stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti finanziati. Si accede via *web* all'indirizzo <https://regis.rgs.mef.gov.it>.

Il Sistema ReGiS prevede l'accesso nominale degli utenti, garantendo, attraverso la profilatura di tutti i soggetti che vi operano, affidabilità e sicurezza per le operazioni effettuate. La diversificazione delle attività svolte dai singoli utenti determina l'assegnazione di specifiche tipologie di profilo e di visibilità.

Avranno accesso al sistema ReGiS, per l'espletamento delle attività di rilevazione e validazione dei dati di propria competenza, le Unità di Missione istituite presso ciascuna Amministrazione titolare di misura, gli Uffici e le Strutture delle Amministrazioni a vario titolo coinvolte nell'attuazione delle misure e i Soggetti attuatori dei progetti riferiti alle misure PNRR, compresi i Soggetti attuatori delegati e Soggetti attuatori esterni.

Avranno accesso, altresì, al sistema ReGiS, in modalità consultazione, tutti gli attori istituzionali coinvolti a vario titolo (per esempio, Organismo di Audit, Corte dei Conti, Uffici centrali di bilancio, Ragionerie territoriali dello Stato, Commissione Europea, Commissioni Parlamentari, Segreteria tecnica



della Cabina di regia etc) che potranno consultare i dati validati mensilmente e storicizzati in modalità strutturata sul sistema ReGiS.

### 2.5.2 Attività propedeutiche all'utilizzo del Sistema

Il Soggetto attuatore delegato dovrà richiedere la profilazione dei propri utenti per accedere a ReGiS. A tal fine è necessario compilare l'opportuno template, allegato a queste Linee guida, e inviarlo all'indirizzo dedicato [monitPNRR@mite.gov.it](mailto:monitPNRR@mite.gov.it), **avendo cura di indicare nell'oggetto dell'e-mail la dicitura “Richiesta attivazione utenze Regis”**.

Nel template, ogni utenza va identificata con le seguenti informazioni:

1. Nome;
2. Cognome;
3. Codice Fiscale;
4. Indirizzo di posta elettronica;
5. Numero di telefono;
6. Descrizione del Soggetto attuatore delegato che rappresenta.

Perché possa operare a sistema, è necessario che a queste utenze vengano associati i seguenti dati:

1. Amministrazione Responsabile di Intervento (nel nostro caso sarà sempre il MASE);
2. Codice Iniziativa (per esempio M2C2I3.2);
3. CUP associato al progetto che l'utente è chiamato a gestire su ReGiS.

È inoltre possibile indicare uno o più utenti come “referenti” per i progetti oggetto della richiesta. Tali utenti vengono così rappresentati come contatti preferenziali per comunicazioni tra Amministrazione e Soggetto attuatore relative all'inserimento dei dati.

Il modulo di richiesta non prevede limiti di associazione tra utenti e CUP, quindi ogni utenza attivata può anche essere associata a tutti i progetti (o CUP), ed ogni progetto può essere associato a più utenze del SA.

## FOCUS – Il Codice Unico di Progetto (CUP)

Il Codice Unico di Progetto (CUP) identifica un progetto d'investimento pubblico e rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

La Legge 16 gennaio 2003, n. 3, istitutiva del CUP, all'art. 11, comma 1, stabilisce che ciascun progetto di investimento pubblico deve essere associato a un codice, aperto dalla stazione appaltante/soggetto titolare dell'investimento, all'anagrafe degli investimenti pubblici "Sistema CUP". Il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi ai progetti di investimento pubblici e, in particolare, PNRR.

### 3. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Nel caso in cui la delega di funzioni come disciplinata dall'accordo di cooperazione istituzionale con un ente di diritto pubblico coprisse anche la selezione delle proposte progettuali per la realizzazione di tutto o parte di un investimento PNRR di competenza del Ministero e l'individuazione dei relativi soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, la procedura amministrativa generalmente individuata dai dispositivi attuativi adottati dalla medesima Amministrazione centrale e ripresa puntualmente nel quadro dell'accordo di cooperazione è la procedura di selezione tramite avviso pubblico diverso ed ulteriore rispetto all'atto amministrativo/normativo con cui il Ministero individua il Soggetto attuatore delegato.

Il dipartimento/direzione generale del Ministero istituzionalmente competente per l'attuazione della misura, avvalendosi del supporto del Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR, può adottare un *bando-tipo* per la concessione delle agevolazioni da parte dei Soggetti attuatori delegati al fine di fornire una disciplina unica per le modalità tecnico-operative finalizzate alla concessione delle agevolazioni, nonché fornire ulteriori indicazioni in merito ai seguenti punti:

- a) le specifiche tecniche rispetto alle caratteristiche delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento;
- b) i requisiti di ammissibilità degli interventi;
- c) le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di valutazione dei medesimi;
- d) i costi ammissibili;
- e) le modalità di gestione finanziaria dei progetti, nonché di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei medesimi;
- f) le modalità di gestione delle varianti di progetto e di revoca totale o parziale delle agevolazioni;
- g) gli adempimenti in capo ai soggetti attuatori esterni/beneficiari finali delle progettualità ammesse a finanziamento.

Di seguito, si provvede a fornire ulteriori indicazioni rispetto agli elementi minimi di caratterizzazione degli avvisi pubblici.

#### 3.1 Selezione dei Progetti

##### 3.1.1 Elementi comuni di ammissibilità dei progetti

Per le peculiarità del PNRR, il Soggetto attuatore delegato, è chiamato, tramite le pertinenti disposizioni degli strumenti attuativi adottati dal Ministero, compresi i decreti di adozione dei *bandi tipo*, nonché dell'accordo di cooperazione istituzionale, a rispettare alcuni specifici principi per garantire la

piena e immediata compatibilità degli elementi amministrativi connessi alla selezione dei progetti con il quadro normativo di riferimento del Piano:

- 1) principio del “non arrecare danno significativo” (cd. “*Do No Significant Harm*” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici. Le Schede tecniche contenute nella *Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH* (Allegato alla Circolare RGS N. 33 del 13 ottobre 2022), associate alle linee d'intervento tramite mappatura di correlazione, elencano i requisiti tecnici specifici atti a garantire il rispetto del principio.

#### FOCUS – Principio *Do No Significant Harm* (DNSH)

Il Principio *Do No Significant Harm* - DNSH impone agli Stati di vigilare affinché gli interventi finanziati con i fondi PNRR non arrechino nessun danno significativo all'ambiente, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/852 e dagli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C (2021) 2800. Tali normative definiscono i criteri generali che le attività economiche finanziate con fondi europei devono rispettare per contribuire agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'articolo 17 del medesimo Regolamento.

Il Regolamento, ai fini del rispetto del principio DNSH, individua sei criteri generali: 1) mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) adattamento ai cambiamenti climatici; 3) uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 4) transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; 5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; 6) protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Per approfondire: <https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>

- 2) principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *tagging*), teso al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata;
- 3) obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari, con eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei tempi assegnati, e di riassegnazione delle somme per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea, ai sensi dell'art. 8 co. 5 del D.L. 77/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;

- 4) obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione;
- 5) obbligo di rispettare i limiti di ammissibilità relativi ai costi per il personale, ossia quanto specificamente previsto dall'art. 1 del Decreto Legge 80/2021, come modificato dalla Legge di conversione del 6 agosto 2021, n. 113 e dalla circolare MEF-RGS 4/2022, secondo cui le Amministrazioni coinvolte nell'attuazione delle misure possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese di personale specificamente destinato a realizzare progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto;
- 6) obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la dicitura "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU") e la presenza dell'emblema dell'Unione europea.

Nell'attuazione del PNRR, è di fondamentale importanza il focus sulle seguenti priorità trasversali:

- rispetto e promozione della parità di genere;
- protezione e valorizzazione dei giovani, teso a garantire l'attuazione di interventi e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni;
- superamento dei divari territoriali.

Pertanto, i dispositivi amministrativi volti all'individuazione/selezione dei singoli interventi da finanziare sul PNRR devono prevedere meccanismi di selezione (es.: criteri di valutazione) che consentano l'individuazione di progetti di qualità in grado di poter contribuire agli obiettivi, principi ed obblighi del PNRR e consentire il pieno conseguimento dei *target* e *milestone* nei termini previsti.

In ambito PNRR, i principali criteri di ammissibilità delle proposte progettuali sono esposti nell'allegato alla Circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 "*Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR*" e puntualmente richiamati dai dispositivi attuativi delle misure PNRR di competenza adottati dal Ministero, nonché dagli accordi di cooperazione.

Questi possono essere divisi in 2 macrocategorie:

- 1) Elementi di carattere generale:
  - indicazione dei diversi vincoli posti dalle norme nazionali ed europee di riferimento;

- coerenza dei risultati attesi dagli interventi e delle loro tempistiche di realizzazione con *milestone* e *target* della misura, anche richiedendo a ciascun intervento di quantificare propri obiettivi in base agli stessi indicatori adottati per i *target* della misura;
- proporzionalità del valore economico dell'intervento con gli obiettivi quantificati e il contributo ai *target* della misura;
- rispetto di tutte le norme europee e nazionali applicabili in materia di trasparenza e contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità, tutela dei diversamente abili;
- pertinenza del progetto all'avviso pubblico;
- ricaduta in una specifica area geografica di intervento, nel caso di progetti rivolti ad aree specifiche del territorio;
- esclusione delle proposte progettuali incomplete, ricevute dopo il termine di ricevimento oppure non conformi alle prescrizioni formali stabilite nell'avviso per la presentazione delle proposte;
- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali.

2) Elementi specifici del PNRR:

- aderenza alle indicazioni fornite nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
- coerenza degli obiettivi dei progetti con i *target* e *milestone* previsti nella Componente e nell'Investimento del PNRR;
- rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, prevenzione di frodi e corruzione;
- rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
- rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) e coerenza coi requisiti elencati nelle Schede tecniche associate alle misure PNRR sulla base della mappatura di correlazione

(Allegato alla Circolare RGS n.33, emessa il 13 ottobre 2022, *Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*);

- ove pertinente in base all'Investimento, individuazione delle caratteristiche chiave degli interventi e delle indicazioni tecniche specifiche sugli eventuali criteri di selezione (condizioni prescrittive necessarie per l'assolvimento dei tagging stimati);
- sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni), convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del PNRR;
- per gli interventi territorializzabili del PNRR, in linea con l'attenzione sul tema del riequilibrio territoriale, introduzione di uno specifico criterio di selezione territoriale riferito ai Soggetti attuatori esterni del Mezzogiorno in termini di ammissibilità oppure un criterio di valutazione dei progetti.

Al fine di assicurare la conformità degli interventi PNRR ai criteri generali di ammissibilità e agli obblighi trasversali del PNRR, i Soggetti attuatori delegati cui è affidata la relativa competenza in virtù dell'accordo di cooperazione sottoscritto monitorano il rispetto di tali principi nell'ambito dell'intera procedura di attuazione degli interventi, ossia dai primi atti di programmazione fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi.

Inoltre, i criteri e principi di ammissibilità vengono tradotti con precise avvertenze nell'ambito di ciascuna fase della procedura attuativa, al fine di poter dimostrare che le misure siano state effettivamente realizzate nel rispetto di essi, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure a monte.

In particolare, i Soggetti attuatori delegati esplicitano gli elementi essenziali necessari all'assolvimento dei principi e obblighi trasversali del PNRR tramite le seguenti modalità:

- negli atti programmatici di propria competenza indirizzano gli interventi in modo che essi siano conformi ai criteri di ammissibilità. In particolare, negli avvisi per il finanziamento di progetti inseriscono gli opportuni richiami e indicazioni specifiche tramite, per esempio, l'adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione. Devono, inoltre, essere previsti meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto di tali criteri;

- nelle gare di appalto poste in essere dai soggetti attuatori esterni/beneficiari finali selezionati per l'individuazione dei soggetti realizzatori, assicurano che siano adottati criteri conformi per garantire un'adeguata progettazione e realizzazione;
- una volta attivati gli appalti, si assicurano che il documento d'indirizzo alla progettazione fornisca indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei principi e obblighi trasversali del PNRR;
- garantiscono che i documenti di progettazione, capitolato e disciplinare riportino le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto dei principi di ammissibilità, affinché sia possibile riportare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto di tali principi;
- raccolgono le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola *milestone* e *target* di progetto in merito al rispetto delle condizioni collegate ai principi e obblighi trasversali del PNRR e definiscono la documentazione necessaria per eventuali controlli.

### 3.1.2 Struttura del *bando tipo*

Lo schema-tipo di avviso pubblico adottato dal Ministero, quando provvede all'assegnazione delle funzioni selettive delle proposte progettuali ad altro soggetto pubblico, prevede generalmente diverse sezioni di riferimento in coerenza con le indicazioni della Circolare DiPNRR del 19/05/2022 - *Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure* (cfr. **Allegato 9**); nello specifico:

1) *Finalità e ambito di applicazione*: fornisce le prime informazioni relative al contesto in cui si inserisce l'avviso, indicando gli atti, i provvedimenti e i documenti utili e necessari a delimitare correttamente il *framework* regolatorio e normativo in cui si opera.

Essa include, tra l'altro:

- l'enunciazione delle finalità dell'avviso e dei destinatari dello stesso;
- il richiamo alla base giuridica, indicando la fonte normativa di riferimento dell'avviso e gli atti;
- il richiamo ai principi generali previsti dalla normativa nazionale ed europea di riferimento applicabile al PNRR (principi di DNSH, Tagging clima e digitale, parità di genere, valorizzazione dei giovani e riduzione dei divari territori, ed eventuali condizionalità specifiche alla misura) e relative modalità di verifica (ad esempio facendo riferimento alla *Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH* e relative Schede tecniche - *Circolare RGS n.33*, emessa il 13 ottobre 2022);
- l'indicazione della Missione, Componente e Investimento, *milestone* e *target* di riferimento;



- il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU.

2) Riferimenti normativi: riporta l'indicazione puntuale delle fonti normative di riferimento utilizzate per la redazione del documento.

In tale contesto vengono fornite indicazioni relative ai vincoli e alle prescrizioni derivanti dallo specifico regime, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- base giuridica in base alla quale l'aiuto viene concesso (es: D.L. 6 maggio 2021, n. 59; D.L. del 31 maggio 2021, n. 77, ecc.);
- modalità di attuazione della misura, indicazione dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti ai destinatari;
- tipologia di interventi finanziabili, regole in tema di ammissibilità della spesa, agevolazioni concedibili e l'esplicitazione delle ulteriori regole pertinenti.

3) Definizioni;

4) Dotazione finanziaria dell'Avviso;

5) Soggetti attuatori esterni ammissibili: si individuano chiaramente e puntualmente le categorie di potenziali Soggetti attuatori esterni ai quali è rivolto l'avviso pubblico.

I principali requisiti richiesti ai Soggetti attuatori esterni sono:

- requisiti e caratteristiche dei Soggetti a cui è rivolto l'avviso;
- il possesso della capacità operativa e amministrativa al fine di garantire la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti;
- assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni;
- adozione di adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
- eventuali e ulteriori qualificazioni da fornire su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile;
- aderenza alle indicazioni fornite nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
- possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e di quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, prevenzione di frodi e corruzione.

6) Interventi finanziabili: si individuano le categorie di intervento finanziabili, illustrando il contributo che gli stessi dovranno fornire alle finalità individuate dall'avviso. Pertanto, vengono definiti l'ambito di intervento (tematico o settoriale), le tipologie di progetti finanziati, la fornitura di documenti/atti

tecniche o dichiarazioni di assolvimento del DNSH (*Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH* e relative Schede tecniche - Circolare RGS n.33, emessa il 13 ottobre 2022), tagging climatici e digitali, ecc., nonché le modalità di realizzazione.

7) Criteri di ammissibilità delle proposte progettuali, le quali dovranno, tra l'altro:

- rispettare i diversi vincoli posti dalle norme nazionali ed europee previste per il Piano;
- garantire la coerenza dei risultati attesi degli interventi e delle loro tempistiche di realizzazione con *milestone* e *target* della misura;
- essere proporzionali al valore economico dell'intervento con gli obiettivi quantificati e il contributo ai *target* della misura;
- rispettare tutte le norme europee e nazionali applicabili in materia di trasparenza e contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità, tutela dei diversamente abili,
- ricadere in una specifica area geografica di intervento, nel caso di progetti rivolti ad aree specifiche del territorio;
- garantire la coerenza degli obiettivi dei progetti con i *target* e *milestone* previsti nella Componente e nell'Investimento del PNRR;
- rispettare il regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e l'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, prevenzione di frodi e corruzione;
- prevedere l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
- rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH).

8) Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto;

9) Termini e modalità di presentazione della domanda e documenti da trasmettere;

10) Modalità di valutazione e approvazione della domanda, di cui si riportano i seguenti criteri di carattere generale:

- efficacia dell'operazione: il “criterio generale” intende verificare la capacità del progetto di contribuire al raggiungimento dei *target* assegnati alla misura di riferimento nei tempi indicati dal cronogramma di intervento e comunque in coerenza con il cronoprogramma attuativo della misura individuato dal responsabile di misura;

- efficienza del progetto: intende verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse e comunque nel rispetto dei costi medi per interventi analoghi;
- utilità del progetto: intende verificare la convenienza per la “comunità” di riferimento, ovvero misurare quanto gli impatti del progetto rispondano effettivamente ed equamente ai bisogni socioeconomici, ambientali e culturali del contesto di riferimento;
- sostenibilità/durabilità del progetto: il criterio intende verificare la capacità del progetto di sostenersi nel tempo e nelle successive fasi di gestione e attuazione;
- particolare rispondenza della proposta progettuale con le finalità proposte nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
- positivo apporto del progetto alle finalità previste e al raggiungimento di *milestone* e *target* associati alla Scheda di dettaglio della Missione/Componente attuata tramite il bando/avviso pubblico;
- contributo del progetto al raggiungimento di ulteriori indicatori di particolare rilievo per l'Amministrazione responsabile (indicatori di risultato e di realizzazione);
- criteri valutativi specifici per i progetti che favoriscono lo sviluppo di politiche giovanili ovvero che prevedono tra gli obiettivi benefici diretti e indiretti alle future generazioni;
  - ove pertinente, criteri valutativi (punteggi) che favoriscono la localizzazione degli investimenti nel Mezzogiorno.

11) Obblighi del Soggetto attuatore esterno: il Soggetto attuatore delegato assume la responsabilità di assicurare il presidio continuo dell'attuazione degli interventi, verificando, da un lato, l'avanzamento dei progetti e i loro progressi in termini di procedure, di flussi finanziari e di realizzazioni fisiche e, dall'altro, il livello di conseguimento di *target* e *milestone*.

L'art. 29 del regolamento (UE) 2021/241, prevede, infatti, la “raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati”, anche in considerazione dell'esigenza di promuovere la più efficace comunicazione del PNRR. Il continuo presidio da parte dei soggetti attuatori delegati garantisce inoltre la raccolta e messa a disposizione della documentazione amministrativa necessaria ai fini dei controlli di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'Unità di Audit, degli organismi europei, nonché eventualmente dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia nazionali.

A tal fine, i Soggetti attuatori esterni dovranno essere informati circa gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, tramite il richiamo delle norme pertinenti in un'apposita sezione dell'avviso pubblico e specificati nelle Linee guida per i Soggetti attuatori (**Allegato 12g** del Si.Ge.Co.

v.2 del 18 novembre 2022). A tale scopo potrà essere di ausilio la richiesta di una specifica autodichiarazione da produrre ai fini della partecipazione all'avviso pubblico (Circolare DiPNRR del 19/05/2022 - *Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure*, allegati *Format di obblighi del Soggetto attuatore* e *Format di autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR*, **cf. Allegato 9**).

Tale informativa da parte del Soggetto attuatore delegato nei confronti dei Soggetti attuatori esterni circa i relativi obblighi rientra nell'ottica di una più ampia comunicazione circa il rispetto dei principi e condizionalità specifiche previste dal Piano, in particolare il rispetto del principio del DNSH.

A tal fine è prevista quindi la diffusione verso gli stessi della manualistica pertinente allegata al Sistema di gestione e controllo del MASE.

- 12) Modalità di gestione degli interventi;
- 13) Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese;
- 14) Modifiche dell'avviso: le modalità e procedure adottate dal Soggetto attuatore delegato in caso di eventuale modifica o integrazione dell'avviso;
- 15) Modifiche/variazioni del progetto: si disciplina l'iter da adottare in caso di modifica degli elementi originari del progetto ammesso a finanziamento;
- 16) Responsabile dell'avviso;
- 17) Tutela della privacy: secondo il D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm.ii., i dati personali saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 (si veda Circolare DiPNRR del 19/05/2022- *Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure*, allegato *Format di informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta*, **cf. Allegato 9**);
- 18) Meccanismi sanzionatori: clausole di riduzione o revoca dei contributi al fine di salvaguardare il raggiungimento di *target* e *milestone* intermedi e finali associati all'Investimento, nonché la possibilità di sospensione o di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH, tagging climatico o digitale.
- 19) Potere sostitutivo: laddove i Soggetti attuatori esterni siano Amministrazioni pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 12 del decreto

legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.

20) Controversie e foro competente;

21) Rinvio.

### 3.2 Ammissione al finanziamento e convenzionamento

L'attività di valutazione dei progetti si conclude con la predisposizione di una graduatoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili al finanziamento, resa pubblica da parte del Soggetto attuatore delegato.

La graduatoria distingue tra domande:

- ammesse e finanziate;
- ammesse ma parzialmente finanziate;
- ammesse ma non finanziate per carenza di fondi;
- non ammesse per mancato raggiungimento dei limiti minimi di punteggio, ove tali limiti siano stati previsti nei criteri di valutazione. In generale si suggeriscono, per tutte le tipologie d'intervento, di disciplinare eventuali scorrimenti delle graduatorie per effetto di rifinanziamenti del bando dovuti a nuove risorse e/o economie.

A seguito dell'approvazione delle graduatorie, occorre formalizzare il finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento attraverso l'adozione di atti di ammissione al finanziamento e la richiesta di formale accettazione da parte dei Soggetti Attuatori esterni/beneficiari finali del finanziamento e degli obblighi ad esso connessi.

Una volta formalizzato il finanziamento, il Soggetto attuatore delegato informa il Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale che assumerà formalmente l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall'inclusione del progetto nel PNRR attraverso:

- la sottoscrizione di una nota di accettazione del finanziamento/atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, con cui il Soggetto attuatore esterno dichiara di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto a valere sulle risorse dell'Investimento (**Allegato 9**);
- in alternativa, la sottoscrizione di un'apposita Convenzione, che disciplini diritti e obblighi connessi al finanziamento e fornisca indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in

coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i *target* e i *milestone* di progetto, come riportato nel format in allegato (**Allegato 9**).

Il Soggetto attuatore delegato può scegliere una delle due soluzioni: si ricorre all'atto d'obbligo in presenza di criteri, indirizzi e obblighi standardizzati, mentre in tutti gli altri casi, in cui risulti necessario declinare le varie peculiarità a livello contrattuale, sarà necessario optare per la sottoscrizione di specifiche convenzioni. Entrambi gli strumenti devono necessariamente riportare l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP).

## 4. GESTIONE FINANZIARIA

### 4.1 Elementi salienti della gestione finanziaria degli interventi PNRR del MASE

La presente sezione delle Linee guida ha l'obiettivo di fornire indicazioni operative ai Soggetti attuatori delegati all'attuazione degli interventi PNRR del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in coerenza con quanto previsto dalla normativa europea e nazionale che sovrintende l'attuazione del Piano, al fine di assicurare la correttezza delle procedure di gestione finanziaria degli interventi PNRR.

Al fine di accelerare le procedure di trasferimento nei confronti dei Soggetti attuatori (compresi i Soggetti attuatori delegati), a livello di amministrazione centrale le risorse PNRR sono gestite nella modalità c.d. *“fuori bilancio”*, attraverso il sistema delle contabilità speciali. Il MASE dispone, quindi, di un conto di contabilità speciale creato appositamente per il PNRR, attraverso il quale effettua la totalità dei trasferimenti: si è infatti scelto di non avvalersi della possibilità di richiedere il trasferimento delle risorse direttamente da parte del Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nei confronti dei Soggetti attuatori/Soggetti attuatori delegati.

Come detto, l'utilizzo delle contabilità speciali consente una significativa riduzione delle tempistiche per il trasferimento delle risorse: a seguito dell'espletamento della procedura di verifica sulle richieste di erogazione (cfr. **Capitolo 6**), dalla firma degli OPF (ordini di prelevamento fondi nei confronti della Banca d'Italia), è necessario solo attendere i *“tempi tecnici”* di lavorazione degli ordini, generalmente non superiori a 24-48h, per il trasferimento delle risorse.

Inoltre, anche la scelta, precedentemente menzionata, di effettuare tutti i trasferimenti direttamente dal conto di contabilità speciale PNRR del MASE comporta un'ulteriore compressione dei tempi, in quanto le risorse da trasferire ai Soggetti attuatori/Soggetti attuatori delegati transiteranno preventivamente sulla contabilità speciale del MASE, e, al momento dell'effettuazione del trasferimento, non sarà necessario chiedere l'autorizzazione al MEF-RGS.

Si sottolinea infine che dai processi di gestione finanziaria descritti nella presente sezione delle Linee guida sono esclusi i cosiddetti *“progetti in essere”*<sup>7</sup> del MASE, che seguiranno invece la procedura di

---

<sup>7</sup> Con *“progetti in essere”* si intendono i progetti avviati nel periodo ricompreso tra il 1° febbraio 2020 e la data di adozione del PNRR e successivamente transitati sul Piano. Il criterio di ammissibilità definito dall'articolo 17, par. 2, del Regolamento (UE) 241 del 12 febbraio 2021, specifica che, ai fini dell'eleggibilità degli interventi *“Le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento”*.

contabilità della fonte originaria di finanziamento. Tali progetti sono compresi nelle seguenti misure:

- M2 C4 I 2.1a – “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”, per un ammontare pari alla totalità dell’Investimento per come indicato nel DM 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. (€ 1.287.000.000);
- M2 C4 I 3.1 – “*Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*”, per un ammontare pari a € 30.000.000, su un totale di € 330.000.000 assegnati all’investimento dal DM 6 agosto 2021 e ss.mm.ii.

Sono inoltre escluse dal processo di gestione finanziaria sopra descritto le risorse destinate ad interventi aventi natura di credito d’imposta<sup>8</sup>. Infatti, come specificato dall’art. 4 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, tali risorse sono registrate nel sistema contabile del Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e versate dallo stesso direttamente all’Agenzia dell’Entrate.

## 4.2 Il ruolo del MASE e del soggetto attuatore delegato nel processo di gestione finanziaria

### 4.2.1 Il ruolo del MASE

All’interno del MASE, le risorse assegnate per le iniziative PNRR sono gestite a livello “*centralizzato*” dal Dipartimento PNRR, Direzione Generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) e, nello specifico, dall’Ufficio di Gestione finanziaria e contabilità.

Pertanto, i Dipartimenti e le Direzioni Generali del MASE responsabili dell’attuazione delle singole iniziative, non possiedono la disponibilità diretta delle risorse assegnate agli interventi PNRR di propria competenza.

In particolare, l’Ufficio di Gestione finanziaria e contabilità, che opera in coordinamento con il MEF-RGS e per il tramite del sistema informativo “*ReGiS*” - modulo finanziario -, svolge i seguenti compiti:

- effettua le richieste di erogazione delle risorse al MEF;

---

<sup>8</sup> In generale, sia se relativi a progetti nuovi che a “*progetti in essere*”.



- gestisce i trasferimenti in favore dei Soggetti attuatori/Soggetti attuatori delegati degli interventi;
- presidia gli adempimenti contabili;
- vigila sulle attività di recupero degli importi indebitamente utilizzati;
- attiva, in raccordo con gli Uffici interessati, le occorrenti operazioni di compensazione.

Tali attività sono svolte nel rispetto delle regole previste per la gestione dei flussi finanziari PNRR, disciplinate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 e dalla circolare MEF-RGS n. 29/2022.

#### 4.2.2 Il ruolo del Soggetto attuatore delegato

In relazione, invece, al circuito finanziario per l'erogazione delle risorse di competenza del Soggetto attuatore delegato, l'accordo di cooperazione può generalmente prevedere due opzioni:

- gestione finanziaria “*accentrata*”, in cui il MASE trasferisce le risorse di pertinenza al Soggetto attuatore delegato, il quale a sua volta effettua i trasferimenti nei confronti dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali;
- gestione finanziaria “*decentrata*”, in cui il MASE trasferisce le risorse direttamente ai Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali.

Nel primo caso, a seguito del completamento, con esito positivo, del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile svolto dalla Corte dei Conti sull'Accordo di cooperazione istituzionale ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile, n. 50 (o diversa tipologia di Accordo in base alla natura del Soggetto attuatore delegato) tra il MASE e il Soggetto attuatore delegato, il Ministero provvede a trasferire le risorse finanziarie con le modalità previste dal relativo circuito finanziario, al fine di garantire un'adeguata disponibilità di cassa per l'erogazione delle stesse ai Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali (generalmente è prevista un'anticipazione del 10% dell'importo complessivo di pertinenza del Soggetto attuatore delegato, una o più quote intermedie fino al 90% compresa l'anticipazione ed un saldo finale del 10%).

A sua volta, il trasferimento delle risorse ai Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali è disciplinato all'interno delle relative convenzioni/atti d'obbligo stipulate con il Soggetto attuatore delegato (o con il MASE, a seconda del Soggetto deputato ad emanare il decreto di concessione del contributo per l'Investimento di riferimento); ad ogni modo è necessario, prima di avviare l'erogazione delle risorse, attendere la registrazione dei relativi decreti approvativi/di concessione da parte della Corte

dei Conti/Ragioneria territoriale competente (il relativo circuito finanziario è generalmente speculare a quello sopra descritto per il trasferimento delle risorse dal MASE al Soggetto attuatore delegato). Tale previsione vale sia nel caso di gestione finanziaria “accentrata” che “decentrata”, con la differenza che, nel secondo caso, il MASE provvede ad eseguire le operazioni di trasferimento delle risorse direttamente nei confronti dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali (le risorse pertanto non transitano nel bilancio del Soggetto attuatore delegato).

Ai fini di una corretta gestione finanziaria degli interventi di pertinenza, il Soggetto attuatore delegato è tenuto a svolgere i seguenti compiti:

- trasmettere al MASE le richieste per il trasferimento delle risorse, a titolo di anticipazione, quote intermedie e saldo (solo nel caso di gestione finanziaria “*accentrata*”);
- garantire la completa tracciabilità delle operazioni attraverso la tenuta di un’apposita codificazione contabile<sup>9</sup> con riferimento agli importi di pertinenza ricevuti in qualità di Soggetto attuatore delegato in conformità a quanto stabilito dall’art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (solo nel caso di gestione finanziaria “*accentrata*”) e verificare il rispetto di tale adempimento nei confronti dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali per tutte le transazioni afferenti alle relative proposte progettuali;
- custodire e conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa di spesa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli Uffici e/o organi competenti;
- non appena disponibile il modulo dedicato al “Soggetto attuatore delegato”, utilizzare il sistema informativo ReGiS per svolgere i processi di gestione finanziaria degli interventi di propria competenza, come previsto dall’articolo 1, comma 1043, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Legge di bilancio 2021- (solo nel caso di gestione finanziaria “*accentrata*”);
- assicurare che i Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali adempiano alle prescrizioni inerenti all’inserimento del CUP (Codice Unico di Progetto di cui all’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3) all’interno dei documenti giustificativi di spesa, del CIG (Codice identificativo di gara) ove previsto, del c/c per la tracciabilità dei flussi finanziari, dell’indicazione della Missione, Componente, Investimento/Riforma PNRR e del progetto di riferimento;

---

<sup>9</sup> O l’adozione di un sistema di contabilità separata.

- verificare che l'emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell'art. 1, co. 629 della L. n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;
- porre in essere le attività di pertinenza finalizzate al recupero delle risorse ed alla relativa restituzione delle risorse da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali.

Di seguito si espone la procedura di trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori delegati nel caso di gestione finanziaria “*accentrata*”.

#### 4.3 Procedure di trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori delegati (gestione *accentrata*)

Nel caso di gestione finanziaria “*accentrata*”, le risorse finanziarie per l'attuazione dei progetti sono trasferite dal MASE ai Soggetti attuatori delegati sulla base di specifiche richieste (a titolo di anticipazione, quote intermedie e saldo) da questi ultimi effettuate sulla base del circuito finanziario previsto all'interno dell'Accordo di cooperazione istituzionale ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile, n. 50 (o diversa tipologia di Accordo in base alla natura del Soggetto attuatore delegato) tra il MASE e il Soggetto attuatore delegato.

Tale circuito è in ogni caso stabilito in coerenza con le previsioni del DM 11 ottobre 2021 e della circolare MEF-RGS n. 29/2022, per cui è possibile fornire alcune indicazioni di massima.

Si prevede generalmente un'anticipazione fino ad un massimo del 10%, una o più quote intermedie fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% ed una quota a saldo pari al 10% dell'importo assegnato al Soggetto attuatore delegato.

Si indicano, di seguito, le procedure da porre in essere, da parte del Soggetto attuatore delegato, nel caso di gestione finanziaria “*accentrata*”, per poter effettuare le richieste di trasferimento delle risorse al MASE, fermo restando che, come detto, si rimandano le indicazioni di dettaglio ai provvedimenti attuativi delle singole misure PNRR e, in particolare, all'accordo di cooperazione per la regolazione delle funzioni delegate.

#### 4.3.1 Procedura di erogazione dell'anticipazione

Il Soggetto attuatore delegato, ove previsto dal provvedimento attuativo della misura PNRR e dall'Accordo/Convenzione con il MASE, può avanzare una richiesta a titolo di anticipazione (ovvero in assenza di rendicontazione delle spese) nei confronti del Ministero. Il SAD può generalmente effettuare la richiesta di anticipazione a seguito della registrazione della Corte dei conti del decreto di approvazione della Convenzione/Accordo, che impegna il Soggetto attuatore delegato al rispetto dei relativi obblighi.

La richiesta di anticipazione è, allo stato, svolta al di fuori del sistema ReGiS. Per effettuare la richiesta, l'Ufficio di Gestione finanziaria e contabilità della DG GEFIM – DiPNRR del MASE mette a disposizione un apposito modello, da compilare con le informazioni inerenti all'Investimento PNRR di riferimento, al progetto e con i dati del SAD, che ha il compito di firmare ed inviare il documento via PEC alla DG GEFIM e alla Direzione Generale del MASE responsabile per l'Investimento (**Allegato 2**).

Una volta pervenuta la richiesta, l'Ufficio di Gestione finanziaria e contabilità effettua una verifica finalizzata ad accertare la presenza e la correttezza di tutti gli elementi informativi minimi e la sussistenza, in capo al Soggetto attuatore delegato, dei requisiti per poter effettuare tale richiesta.

Nel caso di mancata o errata compilazione delle informazioni necessarie, possono essere richieste integrazioni al SAD.

Terminata la verifica con esito positivo, l'Ufficio di gestione finanziaria e contabilità avvia la procedura amministrativa per il trasferimento delle risorse, emanando un decreto di liquidazione a firma del Dirigente responsabile e creando la disposizione di pagamento sul sistema ReGiS – modulo finanziario, inserendo i dati del Soggetto attuatore delegato comunicati nel modello per la richiesta di anticipazione.

Completata e firmata la disposizione di pagamento, viene firmato l'ordine di prelievo fondi (OPF), attraverso il quale la Banca d'Italia trasferisce le risorse sul conto del SAD.

### BOX 1 – Gestione finanziaria “accentrata”. Richieste di anticipazione dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali nei confronti dei Soggetti attuatori delegati: documentazione complessiva da presentare

Nel caso di gestione finanziaria c.d. “accentrata”, l'erogazione delle risorse ai Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali è effettuata dal Soggetto attuatore delegato. Pertanto, ferme restando le indicazioni contenute nel bando/avviso pubblico di riferimento e nelle convenzioni/atti d'obbligo, affinché il Soggetto attuatore delegato possa procedere all'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori esterni/beneficiari finali deve essere in possesso del decreto approvativo della convenzione o del decreto di concessione (unico o individuale per ciascun beneficiario finale, a seconda della modalità scelta), con l'evidenza degli avvenuti controlli di regolarità amministrativo-contabile<sup>10</sup> e delle singole convenzioni/atti d'obbligo con i beneficiari finali debitamente compilate e firmate, unitamente al modulo di richiesta dell'anticipazione compilato in ogni sua parte. Inoltre, nel caso in cui i Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali siano di natura privata, la documentazione a corredo della richiesta di anticipazione dovrà includere:


- un'apposita **fideiussione**, per la quale è messo a disposizione un format (**Allegato 10**), che dovrà essere presentata dal beneficiario finale a copertura della quota erogata a titolo di anticipazione. In particolare, l'anticipazione richiesta dovrà essere garantita dalla presentazione di una garanzia bancaria, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata nell'interesse del beneficiario da primaria Banca o, se del caso, da primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente.
- Il modello di comunicazione del **c/c dedicato**, in adempimento alle previsioni dell'art. 3 della L. n. 136/2010; anche in questo caso è messo a disposizione un apposito format (**Allegato 11**).

**Tempistica prevista di erogazione delle risorse:** indicativamente 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta del SAD<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Mentre gli accordi/provvedimenti tra MASE e Soggetto attuatore delegato sono trasmessi agli organi di controllo competenti dal MASE, per gli accordi/provvedimenti riguardanti Soggetto attuatore delegato e beneficiario finale, tale obbligo è in capo al Soggetto attuatore delegato. In proposito si specifica che, come previsto dalla circolare MEF-RGS n. 28/2022, con riferimento a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni, Province, Città metropolitane o altri organismi pubblici, ai sensi del comma 2, dell'articolo 9 del DM 11 ottobre 2021, si applicano i controlli amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.

<sup>11</sup> Nel caso di richiesta di integrazioni documentali tale tempistica potrebbe essere rivista in aumento.

Figura 2. Procedura di erogazione dell'anticipazione (gestione accentrata)



#### 4.3.2 Procedura di erogazione delle quote “intermedie”

Il trasferimento delle quote “intermedie”, ovvero successive all’anticipazione e precedenti al saldo, può essere richiesto dal Soggetto attuatore delegato al MASE attraverso apposite domande di rimborso (da effettuarsi attraverso il sistema ReGiS non appena sarà disponibile il modulo dedicato al “Soggetto attuatore delegato”), includendo le spese sostenute dai Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali. In base al circuito finanziario previsto per il PNRR, è infatti necessario che tutte le richieste di trasferimento, successive all’anticipazione, avvengano sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ovvero dei costi esposti maturati in caso di utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi (OCS).

I rendiconti sono verificati dal Soggetto attuatore delegato e, a seguito dell’invio, dal DiPNRR del MASE – DG GEFIM (la tipologia di verifica dipenderà in ogni caso dalla ripartizione dei ruoli tra MASE e SAD – se ad es., il SAD ha la delega sui controlli, il MASE svolgerà unicamente un’attività di “quality review”) e, una volta validati, i relativi importi possono essere richiesti dal MASE al MEF-RGS al fine di ottenere la disponibilità finanziaria delle risorse da erogare al Soggetto attuatore delegato.

A tal fine il MASE-DG GEFIM - Ufficio di gestione finanziaria, effettua una richiesta di erogazione al MEF per la quota corrispondente, selezionando i rendiconti che sono stati validati e che non sono già stati oggetto di rimborso. Complesse con esito positivo le verifiche del MEF-RGS, le relative risorse sono messe a disposizione e possono essere trasferite sul conto di Contabilità speciale del MASE. Completato tale passaggio, è avviata la procedura amministrativa descritta nel par. precedente per il trasferimento delle risorse al Soggetto attuatore delegato (predisposizione del decreto di liquidazione, creazione e firma della disposizione di pagamento, firma OPF).

### BOX 2 - La rendicontazione della quota erogata in anticipazione: esempio

Il DM 11 ottobre 2021 specifica che il trasferimento delle quote “intermedie” possa essere richiesto dai Soggetti attuatori fino ad un massimo del 90% degli importi ad essi spettanti, considerando anche la quota erogata a titolo di anticipazione. Sulla base di questa previsione, illustriamo il meccanismo di rendicontazione della quota erogata in anticipazione con un esempio.

Supponiamo che l'anticipazione iniziale erogata sia del 10% e che il Soggetto attuatore delegato effettui richieste di trasferimento di quote “intermedie” per un totale pari all'80% dell'importo ad esso spettante. Fino a questo punto, al fine di facilitare la gestione della liquidità dei SAD in corso di attuazione, non è previsto alcun “recupero progressivo” dell'importo anticipato, per cui la situazione sarà la seguente:

- Importi rendicontati<sup>12</sup>: 80% dell'importo di pertinenza del SAD
- Risorse erogate: 90% dell'importo di pertinenza del SAD

In base alle previsioni del citato DM, tale differenza deve però essere annullata prima della richiesta di saldo finale (pari al 10% dell'importo del progetto). Pertanto, il Soggetto attuatore delegato, per poter effettuare tale richiesta, deve prima effettuare una (o più) rendicontazione/i, per un totale del 10% dell'importo ad esso spettante, a fronte della/e quale/i non riceverà alcun trasferimento di risorse. In tal modo la situazione sarà la seguente:


- Importi rendicontati: 90% dell'importo di pertinenza del SAD
- Risorse erogate: 90% dell'importo di pertinenza del SAD

A questo punto, per ottenere il restante 10% delle risorse ad esso spettanti, il Soggetto attuatore delegato dovrà effettuare una richiesta di erogazione finale a titolo di saldo ([cfr. par. 4.3.3](#)).

<sup>12</sup> Come detto in precedenza, si tratta di spese effettivamente sostenute, ovvero di costi esposti maturati in caso di utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi (OCS).

**Tempistica prevista di erogazione delle risorse:** indicativamente 25-30 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta del Soggetto attuatore delegato<sup>13</sup>.

**Figura 3. Procedura di erogazione delle quote intermedie (gestione accentrata)**



### 4.3.3 Procedura di erogazione del saldo

Al ricorrere delle condizioni previste all'interno dell'Accordo con il MASE, il Soggetto attuatore delegato può richiedere il pagamento della quota a titolo di saldo.

Dal punto di vista procedurale, la procedura da seguire non differisce rispetto a quanto previsto per le quote "intermedie". Ad ogni modo, la domanda finale dovrà, in aggiunta, contenere la pertinente documentazione, stabilita dai singoli provvedimenti attuativi in base alla tipologia di intervento, attestante la conclusione dei progetti dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali nella responsabilità del Soggetto attuatore delegato con la relativa documentazione probatoria (es. certificati di collaudo,

<sup>13</sup> Nel caso di richiesta di integrazioni documentali tale tempistica potrebbe essere rivista in aumento.




verifiche di conformità, regolare esecuzione) ed il conseguimento di *milestone* e/o *target* per la quota parte di competenza.

Come nel caso delle domande di rimborso “intermedie”, anche quella finale è verificata dal DiPNRR del MASE – DG GEFIM e, superato tale controllo con esito positivo, i relativi importi possono essere richiesti dal MASE al MEF-RGS al fine di ottenere la disponibilità finanziaria da erogare al Soggetto attuatore delegato.

Allo stesso modo, ottenuta la disponibilità e trasferite le risorse sulla Contabilità speciale del MASE, è possibile avviare la procedura amministrativa descritta nei paragrafi precedenti per il trasferimento delle risorse al Soggetto attuatore delegato (predisposizione del decreto di liquidazione, creazione e firma della disposizione di pagamento, firma OPF).

**Tempistica prevista di erogazione delle risorse:** indicativamente 25-30 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta del Soggetto attuatore delegato<sup>14</sup>.

Figura 4. Procedura di erogazione della quota finale a titolo di saldo (gestione accentrata)



<sup>14</sup> Nel caso di richiesta di integrazioni documentali tale tempistica potrebbe essere rivista in aumento.

#### 4.4 Procedure di trasferimento delle risorse ai Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali (gestione decentrata)

Nel caso di gestione finanziaria “*decentrata*”, le risorse finanziarie per l’attuazione dei progetti sono trasferite dal MASE ai Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali sulla base di specifiche richieste (a titolo di anticipazione, quote intermedie e saldo) da questi ultimi effettuate sulla base del circuito finanziario previsto all’interno delle convenzioni/atti d’obbligo stipulate con il Soggetto attuatore delegato (o con il MASE, a seconda del Soggetto deputato ad emanare il decreto di concessione del contributo per l’Investimento di riferimento).

Tale circuito è in ogni caso stabilito in coerenza con le previsioni del DM 11 ottobre 2021 e della circolare MEF-RGS n. 29/2022, per cui è possibile fornire alcune indicazioni di massima.

Si prevede generalmente un’anticipazione fino ad un massimo del 10%, una o più quote intermedie fino al raggiungimento (compresa l’anticipazione) del 90% ed una quota a saldo pari al 10% del costo del singolo intervento.

Si indicano, di seguito, le procedure da porre in essere, da parte del Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale, nel caso di gestione finanziaria “*decentrata*”, per poter effettuare le richieste di trasferimento delle risorse, fermo restando che, come detto, si rimandano le indicazioni di dettaglio ai provvedimenti attuativi delle singole misure PNRR e, in particolare, alle convenzioni/atti d’obbligo stipulati con il Soggetto attuatore delegato (o con il MASE, a seconda del Soggetto deputato ad emanare il decreto di concessione del contributo per l’Investimento di riferimento).

##### 4.4.1 Procedura di erogazione dell’anticipazione

Il Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale, ove previsto dal provvedimento attuativo della misura PNRR e dalla Convenzione/Atto d’obbligo stipulata con il Soggetto attuatore delegato, può avanzare una richiesta a titolo di anticipazione (ovvero in assenza di rendicontazione delle spese) nei confronti del Ministero (si rappresentano di seguito le casistiche maggiormente frequenti):

- nel caso in cui venga stipulata una Convenzione, a seguito della registrazione del decreto di approvazione della stessa;
- nel caso in cui il Soggetto attuatore delegato scelga di emanare un decreto di concessione (complessivo o individuale per ciascun Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale)

contenente in allegato il format di atto d'obbligo, il decreto di concessione dovrà superare i controlli di regolarità amministrativo-contabile<sup>15</sup> e, successivamente, l'atto d'obbligo, che impegna il Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale al rispetto dei relativi obblighi, dovrà essere firmato da ciascun Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale, senza dover essere nuovamente sottoposto ai citati controlli.

La richiesta di anticipazione è, allo stato, svolta al di fuori del sistema ReGiS. Per effettuare la richiesta, l'Ufficio di Gestione finanziaria e contabilità della DG GEFIM – DiPNRR del MASE mette a disposizione un apposito modello, da compilare con le informazioni inerenti all'Investimento PNRR di riferimento, al progetto e con i dati del Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale, che ha il compito di firmare ed inviare il documento via PEC alla DG GEFIM e alla Direzione Generale del MASE responsabile per l'Investimento (**Allegato 2**), inserendo per conoscenza il Soggetto attuatore delegato.

Una volta pervenuta la richiesta, l'Ufficio di Gestione finanziaria e contabilità effettua una verifica finalizzata ad accertare la presenza e la correttezza di tutti gli elementi informativi minimi e la sussistenza, in capo al Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale, dei requisiti per poter effettuare tale richiesta.

Nel caso di mancata o errata compilazione delle informazioni necessarie, possono essere richieste integrazioni al Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale.

Terminata la verifica con esito positivo, l'Ufficio di gestione finanziaria e contabilità avvia la procedura amministrativa per il trasferimento delle risorse, emanando un decreto di liquidazione a firma del Dirigente responsabile e creando la disposizione di pagamento sul sistema ReGiS – modulo finanziario, inserendo i dati del Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale comunicati nel modello per la richiesta di anticipazione.

Completata e firmata la disposizione di pagamento, viene firmato l'ordine di prelievo fondi (OPF), attraverso il quale la Banca d'Italia trasferisce le risorse sul conto del Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale.

---

<sup>15</sup> Mentre gli accordi/provvedimenti tra MASE e Soggetto attuatore delegato sono trasmessi agli organi di controllo competenti dal MASE, per gli accordi/provvedimenti riguardanti Soggetto attuatore delegato e beneficiario finale, tale obbligo è in capo al Soggetto attuatore delegato. In proposito si specifica che, come previsto dalla circolare MEF-RGS n. 28/2022, con riferimento a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni, Province, Città metropolitane o altri organismi pubblici, ai sensi del comma 2, dell'articolo 9 del DM 11 ottobre 2021, si applicano i controlli amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.

### BOX 3 – Gestione finanziaria “decentrata”. Richieste di anticipazione dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali: documentazione complessiva da presentare al MASE

Nel caso di gestione finanziaria c.d. “decentrata”, per poter procedere all'erogazione delle risorse ai beneficiari finali il MASE deve essere in possesso del decreto approvativo della Convenzione o del decreto di concessione (unico o individuale per ciascun beneficiario finale), con l'evidenza della relativa registrazione<sup>16</sup> e delle singole Convenzioni/Atti d'obbligo con i beneficiari finali debitamente compilate e firmate, unitamente al modulo di richiesta dell'anticipazione compilato in ogni sua parte. Nel caso in cui i Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali siano di natura privata, la documentazione a corredo della richiesta di anticipazione dovrà inoltre includere:


- un'apposita **fideiussione**, per la quale è messo a disposizione un apposito format (**Allegato 10**), che dovrà essere presentata dal beneficiario finale a copertura della quota erogata a titolo di anticipazione. In particolare, l'anticipazione richiesta dovrà essere garantita dalla presentazione di una garanzia bancaria, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata nell'interesse del beneficiario da primaria Banca o, se del caso, da primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente.
- Il modello di comunicazione del **c/c dedicato**, in adempimento alle previsioni dell'art. 3 della L. n. 136/2010; anche in questo caso è messo a disposizione un apposito format (**Allegato 11**).

**Tempistica prevista di erogazione delle risorse:** indicativamente 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta del Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Sul punto si rimanda a quanto specificato nella pagina precedente e nella nota a piè di pagina n. 15.

<sup>17</sup> Nel caso di richiesta di integrazioni documentali tale tempistica potrebbe essere rivista in aumento.

Figura 2. Procedura di erogazione dell'anticipazione (gestione decentrata)



#### 4.4.2 Procedura di erogazione delle quote “intermedie”

Il trasferimento delle quote “intermedie”, ovvero successive all’anticipazione e precedenti al saldo, può essere richiesto dal Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale attraverso apposite domande di rimborso corredate delle spese sostenute. Nel caso in cui la delega di funzioni al Soggetto attuatore delegato includa i controlli, il Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale invia il rendiconto a quest’ultimo, il quale a sua volta lo trasmette al MASE, unitamente alla domanda di rimborso, per le verifiche di pertinenza (nel caso di controlli delegati al SAD si tratterà solo di una “*quality review*”) e l’erogazione delle relative risorse.

In base al circuito finanziario previsto per il PNRR, è infatti necessario che tutte le richieste di trasferimento, successive all’anticipazione, avvengano sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ovvero dei costi esposti maturati in caso di utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi (OCS).

Una volta validato il rendiconto anche dal MASE, il relativo importo può quindi essere richiesto al MEF-RGS al fine di ottenere la disponibilità finanziaria delle risorse da erogare al Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale. A tal fine il MASE-DG GEFIM - Ufficio di gestione finanziaria, effettua una richiesta di erogazione al MEF per la quota corrispondente, selezionando i rendiconti che sono

stati validati e che non sono già stati oggetto di rimborso. Completate con esito positivo le verifiche del MEF-RGS, le relative risorse sono messe a disposizione e possono essere trasferite sul conto di Contabilità speciale del MASE. Completato tale passaggio, è avviata la procedura amministrativa descritta nel par. precedente per il trasferimento delle risorse al Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale (predisposizione del decreto di liquidazione, creazione e firma della disposizione di pagamento, firma OPF).

#### BOX 4 - La rendicontazione della quota erogata in anticipazione: esempio

Il DM 11 ottobre 2021 specifica che il trasferimento delle quote “intermedie” possa essere richiesto dai Soggetti attuatori esterni o beneficiari finali fino ad un massimo del 90% dell'importo del relativo progetto ammesso a finanziamento, considerando anche la quota erogata a titolo di anticipazione. Sulla base di questa previsione, illustriamo il meccanismo di rendicontazione della quota erogata in anticipazione con un esempio.

Supponiamo che l'anticipazione iniziale erogata sia del 10% e che il Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale effettui richieste di trasferimento di quote “intermedie” per un totale pari all'80% dell'importo del progetto.

Fino a questo punto, al fine di facilitare la gestione della liquidità dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali nel corso dell'attuazione del progetto, non è previsto alcun “recupero progressivo” dell'importo anticipato, per cui la situazione sarà la seguente:

- Importi rendicontati<sup>18</sup>: 80% dell'importo del progetto;
- Risorse erogate: 90% dell'importo del progetto

In base alle previsioni del citato DM, tale differenza deve però essere annullata prima della richiesta di saldo finale (pari al 10% dell'importo del progetto). Pertanto, il Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale, per poter effettuare tale richiesta, deve prima effettuare una (o più) rendicontazione/i, per un totale del 10% dell'importo del progetto, a fronte della/e quale/i non riceverà alcun trasferimento di risorse. In tal modo la situazione sarà la seguente:


- Importi rendicontati: 90% dell'importo del progetto;
- Risorse erogate: 90% dell'importo del progetto

A questo punto, per ottenere il restante 10% delle risorse relative al proprio progetto, il Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale dovrà effettuare una richiesta di erogazione finale a titolo di saldo (**cf. par. 4.4.3**).

<sup>18</sup> Come detto in precedenza, si tratta di spese effettivamente sostenute, ovvero di costi esposti maturati in caso di utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi (OCS).

**Tempistica prevista di erogazione delle risorse:** indicativamente 25-30 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta<sup>19</sup>.

**Figura 3. Procedura di erogazione delle quote intermedie (gestione decentrata)**



#### 4.4.3 Procedura di erogazione del saldo

Al ricorrere delle condizioni previste all'interno della Convenzione/Atto d'obbligo, il Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale può richiedere il pagamento della quota a titolo di saldo.

Dal punto di vista procedurale, la procedura da seguire non differisce rispetto a quanto previsto per le quote "intermedie". Ad ogni modo, la domanda finale dovrà, in aggiunta, contenere la pertinente documentazione, stabilita dai singoli provvedimenti attuativi in base alla tipologia di intervento, attestante la conclusione del progetto del Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale con la relativa documentazione probatoria (es. certificato di collaudo, verifica di conformità, regolare esecuzione) ed il conseguimento di *milestone* e/o *target* per la quota parte di competenza.


<sup>19</sup> Nel caso di richiesta di integrazioni documentali tale tempistica potrebbe essere rivista in aumento.

Come nel caso delle domande di rimborso “intermedie”, anche quella finale, a seguito dei controlli del Soggetto attuatore delegato (se previsti dalla relativa delega di funzioni) è trasmessa al DiPNRR del MASE – DG GEFIM che, effettuata una verifica (nel caso di controlli delegati al SAD, come precedentemente specificato, si tratta di una “quality review”) richiede il relativo importo al MEF-RGS al fine di ottenere la disponibilità finanziaria da erogare al Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale.

Seguendo quanto già indicato per le quote intermedie, ottenuta la disponibilità e trasferite le risorse sulla Contabilità speciale del MASE, è possibile avviare la procedura amministrativa descritta nei paragrafi precedenti per il trasferimento delle risorse al Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale (predisposizione del decreto di liquidazione, creazione e firma della disposizione di pagamento, firma OPF).

**Tempistica prevista di erogazione delle risorse:** indicativamente 25-30 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta<sup>20</sup>.

**Figura 4. Procedura di erogazione della quota finale a titolo di saldo (gestione decentrata)**



<sup>20</sup> Nel caso di richiesta di integrazioni documentali tale tempistica potrebbe essere rivista in aumento;



#### 4.5 Indicazioni specifiche per il trasferimento e la contabilizzazione delle risorse dei soggetti attuatori delegati

Come specificato dal DM 11 ottobre 2021, i trasferimenti in favore dei Soggetti attuatori delegati e dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari sono effettuati:

- per le amministrazioni statali, su apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato;
- per gli enti assoggettati alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, sui rispettivi conti di Tesoreria unica;
- per i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria, sui rispettivi conti correnti bancari/postali.

Per quanto attiene alla contabilizzazione delle risorse PNRR e PNC da parte degli enti territoriali (e dei loro organismi ed enti strumentali), gli importi ad essi trasferiti a valere sul PNRR possono essere:

- utilizzati in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (tale previsione consente quindi l'utilizzo di tali risorse anche agli enti in disavanzo);
- accertati sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante; tali accertamenti sono imputati all'esercizio di esigibilità indicato nella delibera di riparto o di assegnazione. Tale previsione consente dunque la possibilità, per gli enti territoriali agenti in qualità di Organismi intermedi, di avviare, ad esempio, le procedure selettive ad evidenza pubblica per la selezione delle proposte progettuali e di assumere impegni con i Soggetti attuatori esterni, fermo restando che, per il trasferimento delle risorse, sarà necessario attendere, in linea generale, la registrazione della Corte dei Conti della Convenzione/Accordo (cfr. **Capitolo 6**).

I predetti enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, accendono, in contabilità finanziaria, appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale, al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

Per ulteriori informazioni in merito si rimanda al cap. 10 del manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR, allegato alla circolare MEF-RGS n. 29/2022.

## 5. MONITORAGGIO

### 5.1 Elementi salienti del monitoraggio delle misure PNRR del MASE

L'articolo 1, comma 1044, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio per il 2021) prevede che con DPCM siano definite le modalità operative di rilevazione dei dati di attuazione del PNRR, dal punto di vista dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale sia a livello di sub-misura che di singolo progetto.

Tale DPCM è stato adottato in data 15 settembre 2021 e stabilisce che le Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR sono responsabili del monitoraggio costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, dell'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali nonché della trasmissione e validazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dei singoli progetti.

In particolare, ai sensi delle citate disposizioni, le predette Amministrazioni devono rilevare e rendere disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per ciascuna misura/sub-misura e per ciascun progetto, i dati di pianificazione (obiettivi e traguardi previsti, costi programmati, cronoprogrammi procedurali) e di attuazione (*step* procedurali espletati con le relative tempistiche, spesa sostenuta, obiettivi conseguiti), nonché ogni altro dato e informazione necessaria per l'analisi e la valutazione e per il supporto agli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa europea e nazionale.

Nei casi di delega in favore di Organismi intermedi della suddescritta funzione di monitoraggio propria dell'Amministrazione centrale, detti soggetti presidiano l'alimentazione continua del flusso informativo, assicurandosi che i soggetti attuatori esterni/beneficiari finali rilevino e imputino nel SI ReGiS i dati di avanzamento afferenti alle singole proposte progettuali di cui sono titolari. I Soggetti attuatori delegati provvedono, quindi, a verificare e validare gli input informativi caricati a sistema dai Soggetti attuatori esterni, garantendone la qualità e la consistenza e lasciando all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento un lavoro di *quality review* e consolidamento dei dati progettuali a livello di misura/sub-misura.

Al fine di consentire, quindi, un presidio efficace sulla fase di esecuzione degli interventi e l'adozione delle eventuali misure correttive ed aggiustamenti necessari per assicurare il corretto, efficace e soddisfacente raggiungimento degli obiettivi previsti entro le scadenze prestabilite nei relativi cronoprogrammi di misura e di progetto, i SAD provvedono tempestivamente all'aggiornamento dei dati

e delle informazioni di interesse rese disponibili dai Soggetti attuatori esterni, assicurandone la registrazione e la validazione con cadenza mensile, nel termine massimo di 20 giorni successivi all'ultimo giorno di ciascun mese di riferimento delle informazioni (es. i dati di attuazione al 30 giugno devono essere registrati sul sistema ReGiS e resi disponibili per il MEF SC PNRR entro il 20 luglio).

**Le scadenze di Monitoraggio sono pertanto articolate come segue:**

Aggiornamento dati Monitoraggio	Registrazione su ReGiS Soggetti attuatori esterni	Validazione su ReGiS Soggetti attuatori delegati
30-giu	10-lug	20-lug
31-lug	10-ago	20-ago
31-ago	10-set	20-set
30-set	10-dic	20-dic
31-dic	10-gen	20-gen
31-gen	10-feb	20-feb
28-feb	10-mar	20-mar
31-mar	10-apr	20-apr
30-apr	10-mag	20-mag
31-mag	10-giu	20-giu
30-giu	10-lug	20-lug

## 5.2 Procedure, modalità e tempistica di monitoraggio dei progetti

Una volta adottato il finanziamento in favore del singolo progetto e una volta che questi è attivato sul Sistema informativo ReGiS, per quanto attiene agli obblighi di monitoraggio il Soggetto attuatore delegato, non appena disponibile il modulo dedicato al "Soggetto attuatore delegato", utilizzare il sistema informativo "ReGiS", deve:

- assicurare la piena attuazione degli interventi finanziati con il PNRR da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, verificandone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea, dei *milestone* e *target* ad essi collegate, per la quota parte di competenza;
- individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, definita nei cronoprogrammi di progetto, relazionando tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- rispettare, per quanto di competenza e relativamente agli interventi ricadenti nell'ambito della propria responsabilità sulla base dell'accordo di cooperazione, gli adempimenti connessi agli

obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo ReGiS dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, e di quelli inerenti all'avanzamento nel conseguimento di *milestone* e *target* di progetto, effettuando verifiche e validazioni dei dati di monitoraggio forniti dai Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, al fine di presidiare l'avanzamento dei progetti;

- garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati trasmessi con il tracciato informativo previsto per il sistema ReGiS;
- garantire una costante, completa e tempestiva attività di rilevazione dei dati afferenti ai progetti finanziati, assicurandosi che siano registrate a sistema, tra le altre, le informazioni di seguito elencate, mediante gli strumenti di seguito evidenziati:
  - ✓ *dati anagrafici del progetto e classificazioni identificative*: CUP, CIG, identificativo del progetto, riferimenti alla Missione/Componente/misura di riferimento, identificativo del Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale, tipologia di progetto, localizzazione;  
(NB: il caricamento sul sistema informativo *ReGiS* dei dati progettuali relativi al titolare effettivo sono registrati solo a seguito della registrazione dell'atto d'obbligo/convenzionamento alla Corte dei Conti);
  - ✓ *dati relativi ai soggetti coinvolti nell'attuazione*: Soggetti attuatori esterni, realizzatori, destinatari degli interventi;
  - ✓ *dati finanziari*: importo finanziato, eventuali altre fonti di finanziamento, quadro economico e relative voci di spesa e relativi giustificativi, impegni contabili, impegni giuridicamente vincolanti, pagamenti, recuperi, trasferimenti erogati;
  - ✓ *dati procedurali*: cronoprogramma e step procedurali con indicazione della relativa tempistica prevista ed effettiva di completamento dell'attività amministrativa;
  - ✓ *dati fisici* (previsti e realizzati): misurati tramite i medesimi indicatori adottati per la quantificazione dei *target* della misura che finanzia il progetto e tramite i cosiddetti indicatori comuni UE di cui al regolamento delegato 2021/2106 della Commissione europea;
  - ✓ *elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo del climate change*;
  - ✓ *elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do No Significant Harm (DNSH)"*;
  - ✓ *atti e documentazione probatoria dell'avanzamento attuativo di progetto*;
  - ✓ *documentazione funzionale alla redazione*, entro 28 febbraio e 31 agosto di ciascuna annualità, da parte del Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato delle Relazioni semestrali sugli indicatori comuni UE.

✓ svolgimento delle procedure di gara.



### BOX 5 – Gli indicatori di monitoraggio

Gli Indicatori *Target*, strettamente correlati ai *target* delle misure del Piano e gli indicatori comuni UE sono già associati alla misura PNRR di riferimento. Per gli Indicatori-*Target* il valore programmato è definito nei Decreti di finanziamento dal Ministero e non è modificabile dai Soggetti Attuatori delegati che hanno la responsabilità, invece, di alimentare il dato inerente al valore realizzato.

Il Soggetto attuatore delegato ha, dunque, il compito di svolgere il monitoraggio e presidio continuo degli interventi PNRR rientranti nell'ambito delle sue responsabilità sulla base della delega di funzioni, e quindi provvede, non appena disponibile il modulo dedicato al “Soggetto attuatore delegato”, a:

- verificare l'avanzamento dei dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme;
- verificare gli avanzamenti rispetto alle tappe intermedie previste nella programmazione di misura nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la richiesta di pagamento alla Commissione europea;
- garantire l'alimentazione tempestiva e continua del sistema informatizzato da parte dei Soggetti attuatori esterni, finalizzata a verificare l'avanzamento attuativo dei progetti, con particolare riguardo alla realizzazione delle tappe intermedie previste nella programmazione di dettaglio ed il raggiungimento dei *milestone* e dei *target* concordati a livello europeo e nazionale per gli interventi del PNRR;
- validare almeno mensilmente i dati di avanzamento inseriti dai Soggetti attuatori esterni;
- monitorare i trasferimenti finanziari in entrata e in uscita a favore dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali (flussi di cassa);
- segnalare tempestivamente le inadempienze al MASE, nel caso di carenze o omissioni, anche parziali, di caricamento dei dati, non debitamente giustificate da parte dei Soggetti attuatori esterni: tale presidio consente di individuare in tempo reale eventuali scostamenti e disallineamenti rispetto a quanto programmato, consentendo all'Amministrazione di valutare, congiuntamente con il Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello

Stato, la portata e la natura delle variazioni e il loro impatto su elementi sostanziali del progetto (come i tempi di realizzazione, i costi stimati, gli indicatori di realizzazione, M&T). Ciò permette di attivare le misure opportune per non incorrere nelle clausole di riduzione o revoca dei contributi previste nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti di cui all'art. 8 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021;

I dati e le informazioni validate da parte del SAD risultano caricati su ReGiS, anche per una successiva verifica da parte dell'Amministrazione Centrale.

### 5.3 Monitoraggio e Sorveglianza di *milestone* e *target* della Misura

Le procedure, le attività e i relativi strumenti di reportistica con cui è attuato il monitoraggio dei *target* e *milestone* per le misure di responsabilità del MASE prevedono, oltre a quanto prima esposto per il monitoraggio dei progetti inerenti alle misure PNRR, che tra i dati che il Soggetto attuatore delegato dovrà fornire all'Amministrazione, vi siano:

- livello di conseguimento di *milestone* e *target* (per gli interventi che concorrono al loro raggiungimento);
- dati relativi all'aggiornamento e all'analisi degli scostamenti per ciascuna *milestone* e *target* prevista nel Piano;
- elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo del climate change;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do No Significant Harm (DNSH)".

In tale contesto, quindi, tra le funzioni di presidio e monitoraggio continuo svolte dal SAD, si segnalano:

- la verifica del livello di conseguimento di *milestone* e *target*;
- l'anticipazione al MASE della documentazione comprovante il raggiungimento dei M&T, per la quota parte di competenza afferente alle progettualità interessate dalla delega di funzioni, entro 10 giorni dal reale conseguimento degli stessi, trasmessa tramite ReGiS, garantendone la rispondenza agli schemi concordati negli OA con la Commissione europea.

### 5.4 Procedure di validazione del dato e trasmissione al MEF/RGS

La funzione di monitoraggio vede coinvolti diversi soggetti. In particolare, il flusso procedurale descritto prevede il pervenimento dei dati con un approccio bottom-up, cioè dal Soggetto attuatore

esterno al Soggetto attuatore delegato, poi al MASE fino al Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per il tramite dell'Ufficio II.

Il dato viene fornito dal Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale, nel rispetto degli obblighi prima descritti, sulla base dei dati caricati sul SI ReGiS, sia che questi riguardino i flussi di cassa, l'avanzamento dei progetti, dei *milestone* e dei *target* e degli indicatori fisici o comuni d'impatto.

La procedura di validazione prevede anzitutto la verifica *formale* (con cadenza almeno mensile) della ricezione di tali dati da parte del Soggetto attuatore delegato, per il tramite del presidio continuo delle preposte figure interne a cui è attribuita la funzione di Monitoraggio. I tre esiti possibili della verifica sono:

- 1) *Esito positivo della verifica*: il flusso informativo e le relative tempistiche da parte del Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale è ritenuto corretto dal Soggetto attuatore delegato, coerentemente con quanto richiesto dalle specifiche del progetto e della misura, dalle richieste dell'UE e dall'eventuale normativa europea e nazionale. Conseguentemente, avviene la trasmissione dei dati inerenti al monitoraggio delle misure e dei progetti e dell'avanzamento dei *milestone* e *target* degli interventi (questi ultimi almeno entro 10 giorni precedenti alla scadenza prefissata dalla CID), al preposto Ufficio IV del Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- 2) *Esito parzialmente positivo della verifica*: il SAD, una volta evidenziata l'incompletezza o l'incoerenza dei dati trasmessi, richiede al Soggetto attuatore di provvedere alla necessaria integrazione, per poter continuare il processo di monitoraggio secondo il primo caso;
- 3) *Esito negativo*: qualora il Soggetto attuatore delegato rilevi l'inottemperanza continua del Soggetto attuatore alla trasmissione di tali informazioni, per via di ritardi dovuti a negligenza o a prolungata inattività, segnala prontamente al preposto Ufficio di Monitoraggio dell'UdM del MASE, affinché questo informi le preposte strutture del Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di valutare la portata e la natura delle variazioni e il loro impatto su elementi sostanziali del progetto (come i tempi di realizzazione, i costi stimati, gli indicatori di realizzazione, M&T), anche al fine di attivare le misure opportune per non incorrere nelle clausole di riduzione o revoca dei contributi, prima richiamate, stabilite nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.

## 6. CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

### 6.1 Attività di controllo

Le attività di controllo sono propedeutiche all'invio della documentazione relativa alla rendicontazione che il Soggetto attuatore delegato è incaricato di trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tali attività sono finalizzate a:

- garantire la tutela del Bilancio europeo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2021/241, attraverso la verifica del corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e dell'effettivo conseguimento dei *target* e *milestone* previsti dal PNRR;
- prevenire, individuare e contrastare gravi irregolarità come le frodi, i casi di corruzione e il conflitto di interessi;
- scongiurare e intercettare i casi di doppio finanziamento pubblico dell'intervento.

Al fine di assicurare l'indipendenza funzionale dei nuclei amministrativi deputati all'espletamento delle azioni di controllo rispetto alle unità incaricate della funzione di gestione, il Soggetto attuatore delegato individua tra le proprie strutture interne una specifica Unità/struttura di controllo.

Si precisa preliminarmente che, in relazione alla fase dell'attivazione delle misure, le verifiche possono essere classificate in due modi:

- 1) **verifiche ex ante**, antecedenti alla finalizzazione delle procedure di affidamento/aggiudicazione delle risorse ai Soggetti attuatori esterni e consistenti in *controlli su assenza di conflitti d'interesse e doppio finanziamento*. Con riferimento alla fase di selezione delle proposte progettuali, qualora delegata all'Organismo intermedio tramite l'accordo di cooperazione sottoscritto con il Ministero, tali verifiche, prodromiche all'adozione degli atti amministrativi di ammissione al finanziamento, consistono in azioni di:
  - i. controllo al 100% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN – **cf. Allegato 6**) e certificazioni rilasciate dai soggetti a diverso titolo coinvolti nelle procedure selettive, volti a verificare che le stesse siano effettivamente rese da parte dei soggetti obbligati e che siano conformi alla normativa vigente;
  - ii. controlli specifici (di norma a campione sulla base della valutazione del rischio delle misure attuate), sull'assenza di:



- conflitto d'interesse, utilizzando i dati relativi alla titolarità effettiva dei destinatari finali e dei contraenti (comprese le imprese straniere) e registrando gli esiti in un apposito registro informatico nelle more della definizione di specifiche funzionalità del sistema ReGiS;
  - casi di doppio finanziamento, attraverso l'interrogazione delle banche dati pubbliche disponibili (es.: Open Coesione, OpenCUP, ecc.) o di ulteriore piattaforma informatica messa a disposizione dal MEF-RGS e/o dalla Commissione europea.
- 2) **verifiche ex post**, successive all'attivazione della misura e alle attività rendicontative rese dai Soggetti attuatori esterni, suddivise in:
- *controlli formali al 100%* sui Rendiconti di Progetto presentati dai Soggetti attuatori esterni attraverso il Sistema Informativo ReGiS, finalizzati ad accertare la correttezza e la conformità della Domanda di Rimborso e della documentazione trasmessa, nonché la completezza e la conformità delle informazioni e dei dati inseriti;
  - *controlli amministrativi on desk a campione*, ed eventuali approfondimenti sul posto, relativi alle procedure di selezione dei progetti, alle procedure attuative espletate dal Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale e alle relative spese sostenute e inserite nel Rendiconto di progetto.

Nel corso dell'attuazione degli interventi progettuali e in funzione delle tempistiche prefissate per il conseguimento di *target* e *milestone* di competenza, il Soggetto attuatore delegato è tenuto ad effettuare *controlli al 100% sul conseguimento di target e milestone* sulla documentazione attestante gli avanzamenti dichiarati (se associati all'intervento), nonché la loro riferibilità, congruità e coerenza rispetto ai cronoprogrammi attuativi degli interventi.

In funzione delle specifiche esigenze rilevate, l'Unità di Controllo dell'Unità di Missione presso il MASE può fornire assistenza al Soggetto attuatore delegato nello svolgimento delle verifiche preliminari attraverso azioni mirate di supporto e di condivisione di procedure e modalità operative di controllo.

Le attività di verifica sono condotte tramite strumenti operativi definiti secondo standard fissati a livello di PNRR e adattati alle specificità degli investimenti e riforme di competenza dell'Amministrazione, registrati, poi, sul sistema informatico ReGiS per il tracciamento dei relativi esiti.

I principali strumenti operativi adottati dal MASE e messi a disposizione dei Soggetti attuatori delegati per l'attività di verifica sono rappresentati dalle *Checklist di controllo*, che, differenziate per tipologia di procedura attuativa/spesa (ovvero costi reali o semplificati), guidano l'attività di verifica con domande

tese ad accertare la completezza, la conformità e la regolarità della documentazione attestante l'avanzamento di *target/milestone* e delle relative spese. Ciascuna *checklist* deve essere sempre datata e firmata dal/i controllore/i che la compila/no in ogni sua parte. Tale strumento, oltre a guidare l'attività di controllo, consente di formalizzare l'esito dell'intera verifica attraverso la compilazione di apposite sezioni, in cui vengono indicate le risultanze del controllo, insieme alle eventuali osservazioni, raccomandazioni e/o segnalazioni di irregolarità. Laddove possibile, il controllore è tenuto ad implementare il campo "Note/Commenti" previsto in corrispondenza di ciascun punto di controllo, con l'obiettivo di dar conto delle valutazioni e degli elementi informativi utilizzati ai fini del controllo e di giustificare il relativo esito.

Le *checklist* sono compilate dai soggetti incaricati delle attività di controllo (funzionario preposto e/o referente del controllo), come individuati nel funzionigramma predisposto e formalizzato dal Soggetto attuatore delegato (cfr. Allegato 1).

Nell'indicare le tipologie di spesa finanziabili per la realizzazione degli interventi, si fa riferimento alla normativa nazionale ed europea, oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto riconosciuto ammissibile a valere sui Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE), nonché alle circolari ed alle istruzioni specifiche fornite dal MEF-RGS e, in generale, al principio di sana gestione finanziaria che si traduce nei tre principi cardine di economicità, efficienza ed efficacia.

In merito a tali verifiche, il Soggetto attuatore delegato assicura che le spese rendicontate dai Soggetti attuatori esterni rispettino i requisiti di carattere generale di seguito elencati:

- 1) *effettività*: al fine di rendicontare una spesa effettivamente sostenuta dal Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale, il Soggetto attuatore delegato deve assicurarsi che sia debitamente comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione attestante, comunque, la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta. Nello specifico, quando il Soggetto attuatore delegato presenta una rendicontazione della spesa al MASE deve assicurare la disponibilità di idonea documentazione giustificativa, che varia a seconda della modalità di rendicontazione dei costi:
  - a. per le operazioni rimborsate a costi reali la prova è fornita da documenti contabili comprovanti la spesa (giustificativi di spesa e di pagamento o, in casi debitamente giustificati, altra idonea documentazione);

- b. per le operazioni a “costi semplificati” la prova è fornita dai documenti comprovanti le attività realizzate dal Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale o i risultati raggiunti (quantità e *output* dichiarati) e/o gli aggregati di costi usati come base di calcolo degli importi forfettari;
- 2) *legittimità*: in generale, la spesa deve essere contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica vigenti a livello europeo, nazionale e regionale;
  - 3) *temporalità*: la spesa deve essere stata sostenuta ed effettivamente pagata durante il periodo di ammissibilità del PNRR. A tal fine, la spesa deve avere ad oggetto misure avviate a partire dal 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2026, in conformità con le previsioni degli specifici dispositivi attuativi;
  - 4) *tracciabilità*: i pagamenti devono essere sempre tracciabili e verificabili: bonifico bancario, assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c bancario, oppure con carta di credito o di debito a titolarità del Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale, con evidenza dell'addebito sulla pertinente distinta della lista dei movimenti. I Soggetti attuatori delegati ed esterni devono quindi provvedere a istituire un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata, al fine di garantire una chiara identificazione della spesa relativa all'operazione;
  - 5) *pertinenza e imputabilità*: l'oggetto dei giustificativi della spesa deve essere direttamente riconducibile all'intervento finanziato nell'ambito del PNRR;
  - 6) *assenza di conflitti di interessi*;
  - 7) *assenza di “doppio finanziamento”*: il medesimo costo di un intervento non può essere oggetto di doppio rimborso a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. A tal fine deve essere verificato che la documentazione di spesa riporti almeno i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il titolo del Progetto e il Piano di riferimento (PNRR);
  - 8) *stabilità e durabilità*: nel caso di determinati investimenti, espressamente previsti dal CID, i dispositivi attuativi dell'intervento prescrivono al loro interno la durata che garantisca la sostenibilità nel tempo dell'operazione, anche dopo la conclusione del progetto.

Successivamente alle verifiche svolte, la funzione di controllo del Soggetto attuatore delegato deve procedere a registrare le relative risultanze sul sistema informativo del PNRR, nonché garantire la messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità, segnalando al MASE eventuali casi di frode, corruzione, conflitto d'interesse e doppio finanziamento.

Le procedure di controllo di conformità dei Rendiconti di progetto presentati dai Soggetti attuatori esterni e di verifica “sostanziale” a campione delle procedure e delle spese (o costi nel caso di ricorso alle opzioni di semplificazione) sono propedeutiche alla trasmissione della rendicontazione al MASE da parte del Soggetto attuatore delegato e alle correlate operazioni di elaborazione delle disposizioni di pagamento in favore dei Soggetti attuatori esterni, sia che queste siano poste in essere dalle strutture preposte del Soggetto attuatore delegato (in caso di ricorso all’opzione “*accentrata*”) sia che siano espletate dall’Ufficio di Gestione finanziaria e Contabilità dell’UdM del MASE, nel caso di ricorso all’opzione “*decentrata*” (cfr. cap. 4).

## 6.2 Controllo ex ante su conflitto d’interessi e doppio finanziamento

Sulla base di quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dai conseguenti accordi di prestito e finanziamento per l’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, al fine di assicurare, in particolare, la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interessi ed evitare il doppio finanziamento.

In tale contesto, il Soggetto attuatore delegato in base a quanto definito in fase di stipula dell’accordo/convenzione applica il sistema di verifiche *ex ante* impostate dall’UdM del MASE, atto a prevenire il manifestarsi di conflitti di interessi e fenomeni di duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione.

Nel quadro delle procedure di selezione dei progetti, in via preliminare e prodromica all’adozione dell’atto amministrativo di ammissione a finanziamento, il Soggetto attuatore delegato è tenuto a raccogliere a fini di verifica la seguente documentazione:

- atto di nomina della commissione di valutazione e di ogni altro referente tecnico o amministrativo a vario titolo coinvolto nel procedimento;
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione di assenza di conflitto di interesse (cfr. Allegato 6) ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritte da ogni funzionario della pubblica amministrazione o esperto esterno che svolga incarichi specifici nella procedura di selezione (Responsabile unico del procedimento, membri delle Commissioni di gara, ecc.), unitamente alla copia fotostatica del relativo documento di identità in corso di validità;

- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 di assenza di conflitto di interesse e di non sussistenza di doppio finanziamento a carico dei soggetti che presentano i progetti per il finanziamento a valere sulle misure del Piano;
- elenco dei progetti selezionati per l'ammissione a finanziamento con i relativi CUP;
- in casi di assegnazione di concessione di finanziamenti/contributi o prestiti a soggetti privati, certificazioni camerali delle imprese beneficiarie anche se in raggruppamento o associazione temporanea.

In virtù dell'adozione delle misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto d'interesse e doppio finanziamento, particolare è l'attenzione posta sull'individuazione del *titolare effettivo*. In particolare, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 241/2021, ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva, ed in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, si tiene conto della nozione e delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 231/2007, avvalendosi degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, e tenendo evidenza dei criteri seguiti per l'individuazione della titolarità effettiva.

In ottemperanza alla normativa attuale in tema di antiriciclaggio per titolare effettivo s'intende il soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di quote superiori al 25% delle azioni della società proponente, o in mancanza, il suo rappresentante legale. Nel caso di persone giuridiche si individua nella persona fisica (o nelle persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta entità, risulta l'effettivo beneficiario dell'operazione o dell'attività. In questo modo, infatti, è possibile individuare con certezza il Soggetto per conto del quale le attività sono realizzate.



#### FOCUS – II “Titolare Effettivo”

L'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e i conseguenti accordi di prestito e finanziamento per l'attuazione del PNRR prevedono l'obbligo in capo agli Stati membri di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. La normativa euro-unionale richiede che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia improntato alla prevenzione, all'individuazione e alla rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interessi e del c.d. “doppio finanziamento”.

A tale scopo, il medesimo art. 22, al paragrafo 2, lettera d) prevede l'obbligo di raccogliere alcune particolari categorie standardizzate di dati tra cui “il nome del destinatario finale dei fondi (...); il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (...)”.

Nei casi in cui Soggetto richiedente è una società è necessario fornire, in fase di invio della richiesta di partecipazione alla procedura, l'identificazione del c.d. "titolare effettivo", così come definito dall'articolo 20 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, le cui generalità dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (cfr. Allegato 8), è necessario che:

1 - Il titolare effettivo coincida con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente/società, ovvero il relativo controllo e, in particolare:

a) è indice di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale societario detenuta da una persona fisica;

b) è indice di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale societario posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona;

2 - Qualora l'esame dell'assetto proprietario non consenta l'inequivoca individuazione della persona fisica e/o delle persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente/società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante;

3 - Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente/società.

Il Soggetto Richiedente è, in ogni caso, tenuto a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, nonché delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo le indicazioni di cui ai punti 1. e 2.

Il Soggetto attuatore delegato, pertanto, nel minor tempo possibile e salvo specifiche richieste di integrazione documentale, effettua:

- controlli al 100% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione verificando se le stesse siano effettivamente rese da parte dei soggetti obbligati e la conformità di tali autodichiarazioni alla normativa vigente;
- sulla base della valutazione del rischio o del rilevamento di elementi dubbi durante la regolare attività di controllo, controlli specifici, a campione:
  - sul conflitto d'interesse, tramite le informazioni e la documentazione resa disponibile sul Sistema Informativo ReGiS (attraverso il collegamento a piattaforme informatiche/banche dati ad hoc quali ORBIS, ARACHNE, etc.) utilizzando i dati relativi alla titolarità effettiva dei

destinatari finali e dei contraenti (comprese le imprese straniere) e registrando i relativi esiti nel registro informatico dei controlli (cfr. par. 6.5);

- o sui casi di “doppio finanziamento” attraverso l’interrogazione di banche dati pubbliche disponibili (es.: Open Coesione, OpenCUP, Registro Nazionale degli Aiuti) o di ulteriore piattaforma informatica che verrà messa a disposizione dal MEF-RGS e/o dalla Commissione Europea. Nel caso in cui, in esito alla verifica, siano riscontrate aree di potenziale rischio di doppio finanziamento rispetto ad altre progettualità (analoghe in termini di obiettivi e finalità, tipologie d’intervento, aree di localizzazione, etc.), vengono richiesti elementi informativi e documentali integrativi al Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale ai fini dello svolgimento dei necessari approfondimenti di verifica. Il processo di controllo sul potenziale rischio di doppio finanziamento viene tracciato nell’apposito *Report di verifica* (cfr. Allegato 7).

L’esito delle verifiche preliminari viene registrato dalla struttura preposta al controllo del Soggetto Attuatore delegato attraverso la formalizzazione di un’apposita check list (cfr. Allegato 3).

Secondo le modalità operative che saranno successivamente indicate, gli esiti di tali verifiche vengono comunicati al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai fini dello svolgimento da parte del MASE di una *quality review* dei controlli eseguiti dal Soggetto attuatore delegato.

### 6.3 Controllo sui Rendiconti di progetto

Il Soggetto attuatore delegato esegue verifiche di natura formale sul 100% dei Rendiconti di Progetto presentati dai Soggetti attuatori esterni.

Questa tipologia di controllo è volta a garantire la correttezza e la completezza della documentazione allegata a ciascuna Domanda di Rimborso (Relazione sullo Stato di Attuazione del Progetto, *Check list autocontrollo*, *Check list DNSH*, ecc), come indicata nelle “Linee guida per i Soggetti Attuatori” del MASE, consultabili sul sito web dell’Amministrazione.

Le verifiche dei Rendiconti, nello specifico, sono rivolte ad assicurare:

- la conformità e la completezza della Domanda di Rimborso e della documentazione presentata a corredo;
- la completezza e la coerenza dei dati relativi all’avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell’intervento, nonché dei valori di conseguimento degli indicatori legati ad eventuali *milestone/target* PNRR associati al progetto;

- *l'evidenza dei controlli ordinari di legalità e controlli amministrativo-contabili* (presenza autodichiarazione/attestazione del Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale) previsti dalla legislazione nazionale applicabile per gli atti/contratti/provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR, nonché l'evidenza dei *controlli relativi al rispetto del principio DNSH*;
- *la coerenza tra l'importo richiesto e la capienza finanziaria* del progetto approvato.

Una volta completata la verifica formale dei rendiconti, al fine di assicurare il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di tutela degli interessi finanziari dello Stato e dell'UE ed il contrasto alle irregolarità, frodi e conflitti di interesse, il Soggetto attuatore delegato effettua controlli a campione circa la regolarità delle procedure di gara/affidamento espletate per l'attuazione degli interventi, nonché la legittimità e l'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate dai Soggetti attuatori esterni.

All'esito positivo del controllo dei Rendiconti di progetto, si procede, infatti, ad una verifica amministrativo-contabile su campioni costruiti a valle dell'analisi dei rischi.

Dette verifiche sono condotte *on desk* e seguite, ove necessario, da eventuali approfondimenti sul posto, con l'obiettivo di acquisire evidenze ed elementi informativi e/o documentali aggiuntivi ai fini del controllo. Per determinare il campione di spese e di progetti da sottoporre a controllo, i criteri e/o i parametri di rischio devono considerare:

- gli elementi di rischio intrinseco dei progetti finanziati (importo, tipo di procedura attuativa, modalità rendicontativa, localizzazione degli interventi, numerosità dei soggetti correlati, complessità attuativa dell'intervento, etc.);
- gli elementi di rischio derivanti da precedenti controlli (su medesimo progetto, procedura, ecc.).

I controlli amministrativo-contabili a campione sono propedeutici all'invio della rendicontazione al MASE e, quindi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze/RGS.

Al fine di assicurare un costante presidio sull'attuazione degli interventi e una corretta ed efficiente gestione dei flussi finanziari, tali verifiche, svolte dalla competente struttura/unità di controllo del SAD, sono effettuate sia "in itinere" durante l'esecuzione dei progetti che successivamente al completamento degli stessi. Nel dettaglio, le verifiche hanno ad oggetto, in particolare, i seguenti ambiti di controllo:



- 1) selezione dei progetti: tale controllo viene effettuato preliminarmente a quello sulla/e procedura/e attuativa/e e, di norma, in corrispondenza del primo Rendiconto di progetto trasmesso dal Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale. La funzione di controllo è tenuta ad effettuare, in prima istanza, verifiche su:
  - a) la coerenza rispetto alla Missione/Componente/Investimento, il rispetto dei principi trasversali del PNRR e l'associazione a *target/milestone* del Piano;
  - b) l'esistenza della documentazione amministrativa relativa all'intera procedura di selezione del Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale e della correlata proposta progettuale;
  - c) la regolarità della procedura adottata e la coerenza con la normativa europea e nazionale, oltre alla presenza di un atto di ammissione del progetto a valere sul PNRR;
  - d) l'esistenza di un atto d'obbligo/convenzione tra il Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale e il Soggetto attuatore delegato e l'adeguatezza dei relativi termini e condizioni con il PNRR ed il Sistema di Gestione e Controllo del MASE;
  - e) la conformità al principio del DNSH coerentemente con le previsioni del Regolamento (UE) 2021/241 e i requisiti elencati nelle Schede tecniche associate alle misure sulla base della mappatura di correlazione (Allegato alla Circolare MEF-RGS n. 33/2022 – Guida operativa per il rispetto del principio DNSH);
  - f) il rispetto della normativa in materia di informazione, pubblicità e trasparenza;
  - g) l'assenza di conflitti di interesse.
  
- 2) procedure attuative del progetto: per ogni procedura che abbia prodotto spesa rendicontata in una domanda di rimborso campionata, la funzione di controllo è tenuta ad effettuare la verifica su:
  - a) regolarità della procedura esperita (procedure in materia di appalti pubblici, convenzioni con enti *in house providing*, accordi di cooperazione, procedure di conferimento di incarichi a personale esterno, etc.) nel rispetto della pertinente normativa europea e nazionale e del progetto finanziato a valere sul PNRR;
  - b) conformità con la normativa in materia di ambiente, informazione, pubblicità e trasparenza, pari opportunità e non discriminazione;
  - c) assenza di conflitti di interesse.

- 3) spesa sostenuta nell'ambito del progetto: ogni procedura attuativa può generare spese che vengono registrate dal Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale nel sistema informatico e associate al Rendiconto di progetto. Con riferimento alle spese e agli avanzamenti fisici e procedurali rendicontati, la funzione di controllo è chiamata ad effettuare le verifiche su:
- a) presenza, completezza e regolarità della documentazione amministrativa relativa alla/e procedura/a da cui discende la spesa rendicontata;
  - b) rispetto delle prescrizioni della normativa nazionale ed europea in materia di ammissibilità della spesa, nonché delle previsioni specifiche contenute nei dispositivi attuativi (avviso/bando, atto convenzionale) e nelle procedure di affidamento (documentazione di gara, contratto, etc.) a cui la spesa è riferita;
  - c) coerenza della spesa sostenuta con le attività di progetto e con il relativo quadro economico;
  - d) correttezza e completezza della documentazione giustificativa di spesa e pagamento e della documentazione amministrativo-contabile e tecnica attestante l'avanzamento delle spese sostenute, anche nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità della spesa (presenza del CUP e, ove applicabile, del CIG, su tutta la documentazione associata all'attuazione e alla rendicontazione di progetto, accanto ai riferimenti alla misura PNRR);
  - e) conformità della documentazione giustificativa di spesa e pagamento con le disposizioni normative in materia fiscale, contabile e civilistica;
  - f) esistenza di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al progetto;
  - g) corretta applicazione delle opzioni di costo semplificato secondo quanto definito nei dispositivi attuativi adottati in fase di selezione e ammissione a finanziamento delle operazioni (avvisi/bandi, atti convenzionali, metodologie di determinazione dei costi semplificati, etc.) e l'adeguata esposizione dei costi;
  - h) assenza di conflitti di interesse e doppio finanziamento;
  - i) osservanza del quadro normativo in materia di aiuti di Stato;
  - j) conformità al principio del DNSH;
  - k) rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale (tagging ambientali e digitali);
  - l) osservanza dei principi trasversali del PNRR (parità di genere, politiche per i giovani, quota SUD);
  - m) rispetto della normativa in materia di informazione, pubblicità e trasparenza.

L'esito delle verifiche formali (al 100%) e sostanziali (a campione) sui Rendiconti di progetto viene registrato e formalizzato dalla struttura preposta al controllo del Soggetto Attuatore delegato utilizzando la/e pertinente/i check list selezionata/e nell'elenco allegato al “*Manuale dei controlli per gli interventi PNRR di competenza del MASE*” consultabile sul sito web dell'Amministrazione.

Secondo le modalità operative che saranno successivamente indicate, gli esiti di tali verifiche vengono comunicati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai fini dello svolgimento da parte del MASE di una *quality review* dei controlli eseguiti dal Soggetto attuatore delegato.

#### 6.4 Controllo sugli indicatori del PNRR e sul soddisfacente conseguimento di *milestone* e *target* di progetto

Il Soggetto attuatore delegato, con riferimento agli avanzamenti di *target* e *milestone* di progetto, ha la responsabilità di accertare sul 100% della documentazione caricata a sistema dai Soggetti attuatori esterni:

- la presenza degli avanzamenti relativi al conseguimento di *target* e *milestone* del PNRR associati ai progetti inseriti nel sistema di monitoraggio;
- la presenza di un'adeguata documentazione a supporto dei valori realizzati per i *target* e *milestone* di progetto, archiviata nel sistema informativo;
- la presenza di un'adeguata documentazione comprovante il rispetto del principio del DNSH coerentemente con i meccanismi di verifica previsti dagli *Operational Arrangements* e con gli elementi di verifica elencati nelle Schede tecniche associate alle misure (Allegato alla Circolare MEF-RGS n. 33/2022 – *Guida operativa per il rispetto del principio DNSH*);
- l'accertamento della coerenza della tempistica di realizzazione rispetto al cronogramma approvato per il progetto;
- l'accertamento della coerenza tra l'avanzamento fisico e quello procedurale e di spesa, in riferimento a tutti i progetti finanziati;
- la valorizzazione degli indicatori quantitativi e qualitativi associati alla misura PNRR di riferimento.

Il Soggetto attuatore delegato ha l'obbligo di garantire che ogni Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale, in riferimento a *milestone* e *target* associati al progetto, abbia effettuato le periodiche attività di monitoraggio e registrato sul sistema informativo ReGiS tutta la documentazione

utile a documentare i progressi realizzati nel conseguimento dei *target* associati all'intervento in fase di approvazione nella scheda di progetto.

La funzione di controllo, al contempo, ha l'obiettivo di verificare gli avanzamenti dei *target* e *milestone* comunicati dai Soggetti attuatori esterni e di garantire l'affidabilità dell'avanzamento fisico dei progetti.

Tali verifiche sono rivolte all'accertamento della coerenza delle informazioni di avanzamento fisico associate ai progetti finanziati, al fine di segnalare eventuali incongruenze o criticità legate all'attuazione. Rientrano nelle attività di verifica quelle riferite alla coerenza e conformità all'Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio del PNRR (CID) del 13 luglio 2021 ed agli *Operational Arrangements* della documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento dei *milestone* e *target*.

L'esito delle verifiche formali (al 100%) e sostanziali (a campione) sui Rendiconti di progetto viene registrato e formalizzato dalla struttura preposta al controllo del Soggetto Attuatore delegato utilizzando la/e pertinente/i check list selezionata/e nell'elenco allegato al “*Manuale dei controlli per gli interventi PNRR di competenza del MASE*” consultabile sul sito web dell'Amministrazione.

Secondo le modalità operative che saranno successivamente indicate, gli esiti di tali verifiche vengono comunicati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai fini dello svolgimento da parte del MASE di una *quality review* dei controlli eseguiti dal Soggetto attuatore delegato.

## 6.5 Registro Unico dei Controlli

Le attività di controllo eseguite dal Soggetto Attuatore delegato devono essere registrate nel Registro Unico dei Controlli (RUC), ovvero in un apposito registro informatico (cfr. Allegato 4), che, nelle more dello sviluppo e dell'entrata in operatività dell'apposita funzionalità prevista sul Sistema Informativo ReGiS, traccia, oltre ai dati generali sulla misura e sulla tipologia di controllo (preliminare su doppio finanziamento e conflitto d'interesse, verifica dei Rendiconti di progetto, controllo a campione desk e in loco), l'esito e l'eventuale fase di contraddittorio con il Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale.

Il Registro Unico dei Controlli consente, inoltre, la registrazione e il monitoraggio delle irregolarità e dei contenziosi.

## 6.6 Rendicontazione del SAD

La procedura di rendicontazione del Soggetto attuatore delegato consiste nelle attività di elaborazione, all'esito positivo delle verifiche svolte sui Rendiconti di progetto presentati dai Soggetti attuatori esterni, di un rendiconto "aggregato" da trasmettere al MASE per la successiva consuntivazione delle spese al MEF-RGS.

Istruzioni di dettaglio in merito alla procedura e alla strumentazione operativa da utilizzare nella rendicontazione da parte del SAD verranno diffuse dal MASE una volta rilasciate le apposite funzionalità sul Sistema ReGiS da parte del MEF-RGS.

## 7. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Per informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa "NextGenerationEU" dell'Unione Europea tutte le azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza devono riportare almeno l'emblema istituzionale dell'Unione Europea nonché, ove possibile, il riferimento all'iniziativa NextGenerationEU. Nello specifico i Soggetti attuatori delegati dovranno:

- mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
- garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l'avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento);
- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. FOCUS) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;
- Se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: *"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea, della Commissione europea, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Né l'Unione europea, la Commissione europea, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica possono essere ritenute responsabili per essi"*.



### FOCUS - emblema UE

Per il download del toolkit fornito dalla Commissione Europea si può far riferimento al sito web UE:

[https://ec.europa.eu/regional\\_policy/information-sources/logo-download-center\\_en?etrans=it](https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en?etrans=it)  
nella sezione "NextGenerationEU"

Si riporta di seguito il logo da indicare obbligatoriamente in ogni documento atto o elemento progettuale che dovrebbe sempre accostarsi a quello del MASE nonché a quelli specifici del Soggetto attuatore delegato e del Soggetto responsabile del Progetto (Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale) e degli ulteriori ed eventuali loghi di progetto.

**versione orizzontale**



***Logo Soggetto  
Attuatore Delegato***

***Logo  
Soggetto Attuatore***

## ALLEGATI

Allegato 0 - Misure PNRR di competenza del MASE

Allegato 1 - Format modello organizzativa soggetto attuatore delegato

Allegato 2 - Format richiesta di anticipazione Soggetto attuatore

Allegato 3 - Check list ez-ante assenza conflitto di interesse e doppio finanziamento

Allegato 4 - Registri Unico dei Controlli (R.U.C.)

Allegato 5 - Template per il censimento dei Soggetti attuatori

Allegato 6 - Modello DSAN assenza conflitto di interessi

Allegato 7 - Report verifica Doppio Finanziamento

Allegato 8 - Autodichiarazione titolare effettivo

Allegato 9 - Circolare DiPNRR n. 62625 del 18/05/22

Allegato 10 - Format fideiussione

Allegato 11 - Format comunicazione di conto corrente dedicato